


L'enigmatico sarchiapone. A chi spetta la frittata? Più economico un pezzente. I cani e il peccato originale. L'imbarazzo della zeppola. Cromosomi male accoppiati. Picasso e il fondo schiena. Finezze tra Reali. «Si ritenga schiaffeggiato». Signori e signore, più semplice. Dove mettere le noccioline? Dalla perla al calatone. I roccocò.

Antonio Guarino, studioso di diritto romano e di vario diritto, professore emerito dell'Università napoletana Federico II, accademico dei Lincei ed altro, è anche giornalista «di complemento» e ci tiene. Come tale è inveterato collezionista di sarchiaponi giuridici. Dei quali offre in queste pagine una piccola scelta.

€ 10,00

A. GUARINO - SARCHIAPONI GIURIDICI - DE FREDE EDITORE



SARCHIAPONI GIURIDICI

ANTONIO GUARINO

SARCHIAPONI GIURIDICI
DODICI ESEMPLARI SELEZIONATI



DE FREDE EDITORE - NAPOLI

© Copyright 2002 A. De Frede, Mezzocannone 69,
Napoli

Sono riservati all'editore i *diritti di riproduzione e di adattamento anche parziale* dell'opera (compresi microfilm, compact disc, fax e fotocopie). Le riproduzioni totali o parziali saranno perseguite, in sede civile e in sede penale, presso i *produttori*, presso i *rivenditori o distributori*, presso i singoli *acquirenti*, ai sensi della legge 18 agosto 2000 n. 248.

Stampato da Lit. ed. A. De Frede, Mezzocannone 69
Napoli, marzo 2002

SOMMARIO

IL SARCHIAPONE GIURIDICO, 7

I. LA FRITTATA DEL GIURISTA, 13

II. IL COSTO DEL COMMENDATORE, 21

III. BAMBINI E CANI, 31

IV. LA ZEPPOLA, 41

V. I CROMOSOMI, 51

VI. IL FONDO SCHIENA, 57

VII. LE FINEZZE DI MARIA CAROLINA, 67

VIII. MATRIMONI E DUELLI, 75

IX. TITOLI E ONORI, 85

X. IL « COCKTAIL PARTY » 93

XI. GIURISTA AL MARE, 101

XII. QUEL NATALE SENZA ROCCOCÒ, 113

IL SARCHIAPONE GIURIDICO

Tutto passa, si sa. Pochi, sempre di meno, si ricordano di lui oggi. Molti, sempre di più, sono quelli che oggi di lui non sanno nulla. Parlo di Walter Chiari: un comico, un intrattenitore, un fantasista, insomma un animale di palcoscenico che ha furoreggiato in Italia tra gli anni cinquanta e gli anni ottanta del Novecento e che è morto, nel 1991: distrutto più che dall'età, in fondo non ancora tanto alta, dagli esiti del «genio e sregolatezza». Di lui, a prescindere dalle apparizioni in qualche filmaccio di secondo e terz'ordine, gira in commercio una preziosa «cassetta» con le riprese di alcuni sketch televisivi non andati distrutti o troppo fortemente deteriorati. Tra questi, irresistibile, il numero del «Sarchiapone». Una scenetta recitata (in realtà ogni volta ricreata) avendo a «spalla» un altro valentissimo comico di quei tempi, Carlo Campanini.

Semplice. Un compartimento di vagone

ferroviario quasi pieno nel quale, irrequieto come per sua natura, siede anche Walter e si rode. Ad una fermata entra Campanini con cappotto, valigia, fascio di giornali ein piú, accuratamente coperto da un panno scuro, una sorta di gabbiotto di medie dimensioni che si affretta, prima di ogni altra cosa, ad issare sulla reticella. Tutti rimarrebbero indifferenti se Campanini, nel sistemare il gabbiotto, non prorompesse in un «ahi» di dolore, dopo di che, lasciandosi la mano, non spiegasse: «Scusatemi, stavo per rimetterci un dito, è stato il sarchiapone».

*Il sarchiapone, cos'è il sarchiapone? Nessuno tra i viaggiatori lo sa, ma Walter però è un tutto-
logo, si picca per vanteria di saperlo e subito parla con sufficienza del suo becco acuminato. No, becco proprio no, replica Campanini sorpreso. Bocca dentata, cerca di correggere Walter. Nemmeno, ma quando mai? E così, in uno scambio di battute sempre piú fitte e concitate, viene sfiorata l'idea delle zampe, ma le zampe (è ovvio) non sono proprio zampe e tanto meno (piú ovvio ancora) si tratta di un mammifero americano, di un'aragosta danese, di un ululone della Marmarica oppure, che dico, di un opossum o di un ornitorinco. Dunque il sarchiapone è qualcosa di vivo, è un animale. È animale che resta tuttavia*

imprecisato, ma che è comunque pericoloso, pericolosissimo per chi lo sfiora, ed è purtroppo molto irrequieto dentro la sua gabbia. Per farla breve, gli altri viaggiatori, sempre più allarmati, via via si allontanano dal compartimento e vanno a cercarsi un posto altrove. Ma Walter no. Insiste eccitato, provocante, agitatissimo, sinché Campanini lo gela rivelandogli che il sarchiapone è solo un espediente cui ricorre per procurarsi un divano libero su cui distendersi durante la notte. Tuttavia il panno che copre il gabbiotto Campanini non lo leva. Né lo leva Walter, che tace burbero e sempre sospettoso.

Insomma il sarchiapone, esiste o non esiste? Sì e no. Forse non esiste, ma per coloro che lo sentono nominare la reazione immancabile è, in un modo o nell'altro, quella di Walter Chiari e degli altri viaggiatori del compartimento. Vi è chi non ne sa nulla, si spaventa e prudentemente si allontana. Vi è chi, come Walter, si illude di conoscerlo, ma non ha cura (o coraggio?) di scopercchiare il gabbiotto in cui, a quanto pare, è rinchiuso.

Bene. Se ci fate caso la nostra vita è piena di indecifrabili sarchiaponi che ci mettono in imbarazzo, quando addirittura non ci intimoriscono e peggio. L'origine (o, a meglio dire, lo spunto) cui

va attribuita questa variante dell'essere, o anzi del non essere, è probabilmente napoletana. Infatti a Napoli, nella ingenua Cantata dei pastori, che si inscena ogni anno, sotto Natale, a beneficio del popolino (e di tutti) figura, tra gli altri personaggi, anche un pastore di nome Sarchiapone, che è uno sciocco (o un furbastro?) scampato fortunosamente agli sbirri della sua città e riparato in Palestina, dove si trova presente alla nascita di Gesù, a due passi dai re Magi. Chisà se Chiari o Campanini non abbiano tratto proprio da lui dalla sua ambiguità l'idea della scenett.

Ad ogni modo, tornando al sarchiapone come emblema dell'incertezza e del dubbio, l'esperienza insegna che tra i variegati sarchiaponi della vita abbondano, sopra tutto agli occhi degli uomini della strada, i sarchiaponi giuridici, cioè i roveli e conseguentemente le questioni e le liti circa le regole del diritto cui siamo effettivamente (non si sa bene se e come) tenuti a sottometterci o quelle a cui, invece, non siamo affatto obbligati ad obbedire per l'ottima ragione che non esistono o che non riguardano il nostro caso concreto. Sarchiaponi che, come per i serpenti o per i tartufi, peggio ancora per gli esseri umani che hanno conti con la giustizia, a valutarli ed a dimensionarli occorrono un fiuto ed una pratica di vita che non

sono da tutti, spesso nemmeno di coloro che, in forza di una laurea in giurisprudenza in qualche modo conseguita, se ne ritengono intenditori ed illudono, magari anche in buona fede, chi si affida alle loro prestazioni .

Andare a caccia di questi sarchiaponi giuridici è stato un hobby al quale, subordinatamente all'impegno della ricerca scientifica che è stato ed è la mia vera e appassionata ragione di vita, io mi sono attivamente dedicato, sopra tutto tra il 1950 e il 1973. In due modi: primo, rispondendo alle moltissime domande inviatemi dagli ascoltatori, in una rubrica radiofonica settimanale intitolata «L'avvocato di tutti»; secondo, pubblicando articoli periodici di «Vita e diritto», principalmente sui giornali Il Mattino e Corriere della Sera. Una scelta dei pezzi più interessanti l'ho pubblicata via via in ben cinque volumi, ormai tutti o quasi esauriti: Il mestiere di avvocato (Napoli, ed. Jovene, 1955), Vita e diritto (Cava de' Tirreni, ed. Di Mauro, 1965), Tempi e costumi (Napoli, ed. Jovene, 1968), Diritto e rovescio (Napoli, ed. Liguori, 1973), L'avvocato risponde a tutti (Milano, ed. Hoepli, 1975).

È stato nello scorrere questi cinque ingialliti volumi, ai quali mi è caro aggiungere il ricordo

del librettino Napoli «odi et amo» (Napoli, ed. Fiorentino, 1992), che mi sono reso conto della possibilità di far riemergere, con gli opportuni aggiornamenti, qualche sarchiaponcello giuridico tuttora abbastanza degno di riflessione. Una prima stesura l'ho pubblicata due anni fa, nel 2002. Questo volumetto ospita il frutto di un repêchage piú largo, ma non molto. Un repêchage ancor di pochi, pochissimi esemplari, sia chiaro. Non perché la specie dei sarchiaponi sia estinta (tutt'altro), ma perché ormai sono piuttosto stanco io stesso. («Al poco giorno e al cerchio d'ombra / son giunto, lasso, ed al bianchir dei colli / quando si perde lo color ne l'erba»).

I. LA FRITTATA DEL GIURISTA

La riflessione giuridica sui fatti della vita è un tarlo che prende a rodere il giurista nei momenti piú impensati. Nel caso mio, il tarlo si fece sentire qualche mese fa a Parigi, in un noto ristorante della *Place Royale*. Pensate un po': dinanzi ad un'*omelette au fromage*.

Si sa che cosa sono le frittate in Francia. Opere d'arte ammirevolissime che costituiscono il non ultimo vanto di quella grande nazione. La mia *omelette* era appunto o mi sembrava tra le piú riuscite del secondo dopoguerra. Uova, burro, sale, formaggio e prezzemolo erano diventati un'altra cosa, e che cosa, attraverso le mani sapienti del cuoco. Ma appunto perciò mi posi il quesito della *nova species* o della cosa trasformata.

Che avviene dal punto di vista del diritto, se colui che fa la frittata si serve di uova (e magari di burro, sale, formaggio e prezzemolo)

altrui? La frittata apparterrà a lui, o apparterrà al proprietario dell'ingrediente principale, cioè delle uova?

Beninteso, il caso giuridico ora prospettato non concerne l'ipotesi del cuoco che faccia la frittata con altrui ingredienti per averne assunto l'impegno contrattuale verso il proprietario degli ingredienti stessi. È chiaro che in tal caso la frittata apparterrà al proprietario delle materie prime, il quale dovrà tutt'al più ricompensare l'artefice per la sua prestazione ed eventualmente indennizzarlo per i sacrifici economici incontrati.

La fattispecie da esaminare è un'altra. Si ponga che Tizio usi le uova appartenenti a Caio, allo scopo di fare una frittata che non sia destinata a Caio o a persona da lui designata, ma sia destinata invece a se stesso. Fatta la frittata arriva Caio e dice: «Dove sono le mie uova?». Le uova non ci sono più, perché si sono ormai trasformate in frittata. Può Tizio rendergli al posto delle uova la frittata? E può Caio, di fronte a Tizio che preferisce tenersi la frittata, pretendere che questa gli sia restituita in luogo delle uova? Insomma la frittata chi la mangia?

Tutto quanto precede potrà sembrare fu-

tile, ma in realtà non lo è affatto. Il problema è vecchio di duemila anni, fu dibattuto vivacemente tra i giuristi romani, determinò un intervento in forze dell'imperatore Giustiniano e, ai nostri giorni, costituisce oggetto di un importante articolo del codice civile, l'articolo 940. Un articolo che tuttavia, aggiungo subito, non è proprio dedicato alle frittate, ma è dedicato, in termini molto più generali, alla figura giuridica della «specificazione».

Vediamo allora che cosa sia la specificazione. Essa si verifica, dice l'articolo 940, tutte le volte in cui taluno ha adoperato una cosa altrui per trasformarla in una cosa diversa, di diversa struttura o diverso aspetto. Ed è una possibilità che, frittate a parte, si verifica tutt'altro che di rado. Pensate allo scultore che trasforma in statua il blocco di marmo altrui, all'orefice che trasforma in monile l'altrui pezzo d'oro, alla fabbrica di tessuti che trasforma la lana altrui in un panno, al sarto che trasforma il panno non di sua proprietà in un abito, e via di questo passo.

Che si fa dunque in queste ipotesi? A chi attribuire la «nuova cosa» o, come dicevano i Romani, la «*nova species*»? Al proprietario della cosa originaria o al ristrutturatore della stessa,

cioè allo «specificatore»?

Prima dell'entrata in vigore (nel 1942) del codice vigente, le soluzioni ventilate erano tre. Vi era chi sosteneva che proprietario della *nova species* dovesse essere considerato il proprietario della cosa originaria per la buona ragione che senza la cosa originaria la *nova species* non la si sarebbe potuta fare. Altri obbiavano che quel che importa è il lavoro (il quale spesso è addirittura arte) dello specificatore e che pertanto la *nova species* spetti a chi l'ha creata, salvo ovviamente il suo obbligo di indennizzare il proprietario della cosa originaria. Infine, una teoria intermedia (per verità, non molto felice) assumeva che si dovesse distinguere: nell'ipotesi che la *nova species* fosse «reversibile» alla cosa originaria (si pensi al monile d'oro, che può ritornare, mediante la fusione, alla forma di partenza, cioè allo stato di lingotto), proprietario sarebbe dovuto esserne tuttora quegli cui la cosa originaria appartenesse; nell'ipotesi che la *nova species* fosse invece «irreversibile» (si pensi alla statua di marmo, la quale certo non può tornare allo stato di blocco originario), la proprietà sarebbe dovuta spettare allo specificatore.

Ma il codice civile del 1942 ha escogitato una quarta soluzione. Si legge infatti nel citato

articolo 940 che, «possa o non possa la materia riprendere la sua prima forma», la proprietà della *nova species* sarà sempre dello specificatore nel caso che il lavoro da lui compiuto valga più della cosa originaria, mentre spetterà al proprietario della cosa originaria nel caso che il valore di questa «sorpassi notevolmente quello della mano d'opera». Ed aggiunge l'articolo 940 che, se la cosa nuova spetta allo specificatore, quest'ultimo dovrà pagare il valore della materia originaria; se invece la cosa nuova spetta al proprietario della materia prima, lo specificatore dovrà essere da lui ricompensato per la sua opera di trasformazione.

A prima vista la normativa vigente potrà sembrare felice. Ma per poco che si rifletta, esso si rivela, a mio avviso, assolutamente irragionevole: non fosse altro perché omette di tenere presente l'eventualità che l'opera dello specificatore potrebbe avere caratteristiche negative, o potrebbe risolversi in un risultato inutilizzabile per il proprietario della materia prima.

Ad esempio, si metta che Tizio sia proprietario di un prezioso blocco di marmo e che Caio, senza sua autorizzazione glielo scalpelli in malo modo, tirandone fuori una statua di

nessun valore. Non solo Tizio dovrà prendersi la statua, che vale assai meno del blocco originario, ma dovrà anche ricompensare Caio (sia pure con pochi soldi) per l'attività deleteria da lui svolta. Solo in separata sede potrà forse Tizio tentare di essere indennizzato per i danni subiti; ma vi riuscirà assai difficilmente se Caio, lo scultore da strapazzo, è povero in canna.

E ancora, si metta che Sempronio sia proprietario di un taglio d'abito di un gran valore e che Mevio, sempre senza sua autorizzazione, ne tragga fuori un vestito, ma di misura non adatta a Sempronio. Che cosa se ne fa Sempronio del vestito che l'articolo 940 gli attribuisce? E che beffa è questa, di fargli anche pagare la manifattura dell'abito che non gli serve?

La soluzione dell'articolo 940, insomma, ha tutte le caratteristiche delle soluzioni prese a tavolino, prive di senso pratico ed anzi di buon senso, che sono le più deleterie nel mondo del diritto. Una soluzione che sarebbe stato la gioia di quel grande giurista tedesco dell'Ottocento, Rudolf von Jhering, il quale scrisse un'opera celeberrima sulle astruserie della giurisprudenza teorica (e della legislazione improvvisata sull'astratto): *Serio e faceto nella giurisprudenza* (1884, *Scherz und Ernst in der Jurisprudenz*).

Forse la soluzione piú pratica del problema della specificazione sarebbe stata, a mio avviso, quella che attribuiva la proprietà della «cosa trasformata» allo specificatore a condizione ch'egli indennizzasse il proprietario della materia prima del valore di quest'ultima. Si trattava peraltro di una soluzione troppo antica perché il legislatore del 1942, che amava vantarsi delle sue geniali «novità», fosse disposto ad accoglierla nel codice civile.

Ma eravamo partiti «*ab ovo*» e vorrei, per un momento, ritornarvi. Quand'ebbi finito di svolgere mentalmente le poche riflessioni di cui sopra, l'*omelette au fromage* era ormai sgonfia e tiepida. Brutta cosa per un'*omelette*.

II. IL COSTO DEL COMMENDATORE

La vita in comune nell'ambito di una società organizzata è causa per ciascuno di noi di molte comodità. La casa ce la costruisce l'impresa edile, l'abito ce lo fa il sarto, al pane e alla carne ci pensano gli alimentaristi, la tazza di caffè ce la prepara il barista. Ci sono tuttavia anche gli inconvenienti. A parte i molti concittadini che ci dà fastidio incontrare per strada (colpa anche del nostro cattivo carattere, s'intende), vi sono quelli che ci fanno male in modo tangibile, danneggiandoci nella persona, nelle cose di nostra proprietà, insomma (e in ultima analisi) nel patrimonio. Il caso che agiscano dolosamente, cioè con piena e deliberata volontà di danneggiarci, per fortuna è meno frequente; il caso che ci danneggino colposamente, cioè per imperizia o per leggerezza di carattere, è purtroppo frequentissimo.

Oggi che la circolazione automobilistica (e, non ne parliamo neppure, quella motociclistica) si è tanto ingigantita, le occasioni di danno si sono andate, ovviamente, moltiplicando. Nelle mani di conducenti inesperti o spericolati, il mezzo automobilistico è diventato un'arma estremamente temibile, che si abbatte rovinosamente assai spesso su questo o quel disgraziato viandante.

Ora lasciamo correre le eventuali conseguenze «penali» di un investimento automobilistico o di uno scontro tra autoveicoli. Quelle, in fondo, non riguardano la vittima dell'incidente, ma la comunità in generale, perché le norme penali sono dettate nell'interesse del pubblico, collettivamente considerato, ed appunto perciò colui che promuove l'azione penale è un funzionario statale e si chiama pubblico ministero. A prescindere dalle eventuali conseguenze penali, vi sono le così dette conseguenze «civili». Dice la legge italiana (art. 2043 del codice civile) che «qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno». Dunque, avvenuto il sinistro, ecco che si procede alla ricerca del responsabile, al quale incombe l'obbligo di

risarcire la vittima del danno patrimoniale subito.

E qui appunto, tra i molti altri che si presentano, sorge il problema cui vogliamo accennare. Come si fa a valutare economicamente il danno cagionato dall'uno all'altro? Come si fa a tradurlo in eurobigliettoni?

La risposta può sembrare facile, ma non lo è. Indubbiamente, essa è meno difficoltosa quando l'incidente abbia determinato un danno a cose inanimate (per esempio, alla parte posteriore di un'auto) perché ogni cosa ha approssimativamente il suo prezzo di mercato, ed è chiaro che l'autore del danno dovrà rimborsarne al danneggiato il prezzo (o comunque il valore) aggiungendovi magari un tanto per il mancato uso di quella cosa, cui il danneggiato potrà essere costretto per un certo tempo, mentre attende di acquistarne una nuova o di far riparare quella vecchia.

Ma se l'incidente è stato fatale non ad una cosa, bensì ad una persona, come deve procedersi alla liquidazione? In questa materia tariffe, prezzi, listini, calmieri, notoriamente, non ve ne sono. E allora, se Tizio ha «messo sotto» Caio (proprio lui personalmente), quanto gli dovrà pagare? Mille, centomila, un milione,

(bum) un miliardo?

Suvvia (sento che mi si obbietta). Anche in questa materia una gradazione deve esistere. Se Caio muore, il danno è gravissimo. Ma se ci lascia soltanto una gamba, il danno è certamente minore. E non parliamo poi se il tutto si riduce alla perdita di un dito.

Non può negarsi che anche in questa riflessione vi è qualcosa di esatto. Ma si tratta di un orientamento molto approssimativo, perché ancora non abbiamo stabilito quanto valga il dito amputato, quanto valga (in più di esso) la gamba, quanto valga invece la perdita della vita. E si tratta, in secondo luogo, di un orientamento malsicuro, perché bisogna pur tener conto che il dito del pianista, ad esempio, vale spesso assai più della gamba di un matematico. Senza la gamba il matematico (che lavora generalmente seduto) il suo mestiere lo svolge lo stesso; senza il dito mignolo della mano sinistra, il pianista è invece impossibilitato a continuare nella sua attività.

Si potrebbe insistere a lungo con gli esempi. Ma i cenni di cui sopra sono più che sufficienti, io credo, a mettere in luce la grande delicatezza dell'argomento dei «danni a persona» e della relativa valutazione. In que-

sto campo il ricorso alla magistratura è spesso inevitabile. Per quel che ci risulta, l'opera svolta dai giudici italiani nel valutare e considerare e tener conto e decidere può essere qualificata addirittura preziosa. Ciò non toglie peraltro che ancor oggi molti di essi si mostrino, in ordine ad alcuni punti piú dolenti, piuttosto oscillanti.

I dubbi di maggiore entità si addensano intorno al problema della valutazione complessiva della persona del danneggiato. Lasciamo da parte i casi «speciali» del pianista che ci rimetta un dito, del calciatore che viene ferito ad un piede, dell'attore cinematografico che resta sfigurato nel viso. Facciamo l'ipotesi che Tizio (guidatore veramente maldestro) investa ed uccida due uomini che procedono a braccetto sul marciapiede. E facciamo il caso che i due uomini a braccetto siano, piú precisamente, il noto industriale commendator Caio e il suo domestico Sempronio che lo aiuta ad attraversare la strada. La domanda che si pone è questa: «tanto» ai familiari di Caio per la perdita del loro congiunto, e «altrettanto» ai familiari di Sempronio? Oppure meno ai familiari di Caio (che già sono ricchi e ancora piú lo diventeranno per successione) e piú a

quelli di Sempronio (che vengono a perdere l'unico sostegno di famiglia)?

Ebbene, sapete qual è la risposta esatta? Non è né la prima né la seconda. La risposta esatta è un'altra. Siccome Caio, l'industriale, produceva e guadagnava assai di più dell'umile domestico Sempronio (dunque, «valeva» assai più di lui), il danno sofferto dai familiari di Caio è assai superiore a quello patito dai familiari di Sempronio.

Conseguenza: mentre il risarcimento relativo al commendator Caio ammonterà, diciamo a mille, il risarcimento relativo al domestico Sempronio dovrà ammontare, tutt'al più, a dieci.

Così vuole il diritto. E bisogna dire che il ragionamento, dal punto di vista logico, non fa veramente una grinza. Il citato articolo 2043 del codice civile dispone che l'autore del danno risarcisca il danno patrimoniale (inteso sia come «danno emergente» vero e proprio, sia come «lucro cessante») provocato alla vittima od ai suoi familiari. Giusto, dunque, che si faccia tanta differenza tra il capitano d'industria e il suo domestico. Giustissimo, in linea generale, che un commendatore venga a costare più di un operaio non specializzato

e magari (le disgrazie non vengono mai sole) anche disoccupato ed invalido.

Recentemente, dopo l'attentato terroristico dell'11 settembre 2001 che ha causato la distruzione delle così dette «Torri gemelle» di New York e la morte di circa tremila persone, si sono viste le conseguenze del principio in America. Il Congresso ha istituito un «Victim Compensantion Fund» di 6 miliardi di dollari (pari a circa 6,7 miliardi di euro), ma il fondo è stato ripartito tra i congiunti delle vittime in misura diversa. Tanto per fare un esempio, il «valore» di un operatore finanziario 35enne con moglie e due figli che guadagnava 225.000 dollari annui è stato fissato in dollari 3 milioni e 800.000, mentre il valore di un lavapiatti con stesso carico familiare ma con stipendio annuo di dollari 25.000, ha toccato solo il livello di dollari 984.000. Molto americano, ma assolutamente impeccabile.

Le ripercussioni pratiche di questo sistema (a prescindere da ogni considerazione di carattere morale e sociale) sono insomma piuttosto ovvie. Anzi tutto, coloro che si trovano al volante devono pregare il Signore di evitargli di investire un altolocato commendatore e di fargli travolgere, se mai, un mendicante. Se-

condariamente, coloro che vengono a subire l'investimento (o, in caso di investimento mortale, i loro eredi) devono preoccuparsi di tenere ben alta la loro «cifra» sociale, allo scopo di guadagnarci il piú possibile (o di non perderci troppo) nella disgrazia.

Fermiamoci appunto alle vittime degli investimenti. Come è umano che sia, esse tenderanno tutte a dimostrare ai giudici di essere altrettanti commendatori, per far sí che l'investitore (o il proprietario dell'autoveicolo, o la compagnia di assicurazione) paghi loro di piú. Il guaio è che molti tra noi (e, piú precisamente, molti autentici commendatori) prima dell'incidente, mai pensando di rimanerne vittime, avevano presentato la cosí detta «denuncia dei redditi» ed in essa, forse anche per innata modestia, avevano dichiarato redditi minimi, o comunque ben inferiori a quelli che sono inclini a dichiarare in sede di risarcimento dei danni. Onde si presenta quest'altro quesito da risolvere: il valore di una vittima deve essere determinato in base alle sue dichiarazioni fiscali, o deve essere determinato indipendentemente da quelle?

Verrebbe voglia di rispondere che la dichiarazione fiscale, essendo stata rilasciata

proprio dall'interessato, ha carattere decisivo ai fini della liquidazione del danno. Ma è stato giustamente obiettato che al diritto ed ai giudici non devono interessare le dichiarazioni fiscali dei cittadini. Deve interessare soltanto la verità, la quale spesso assolutamente non corrisponde a quel che si è scritto e spergiurato nella scheda fiscale. Dunque nemmeno l'esigua dichiarazione dei redditi fatta dall'investito tutela l'investitore dal pericolo della condanna ad un forte ammontare per risarcimento dei danni.

Non fosse altro per questo motivo, sarebbe bene che i conducenti di autoveicoli, nel loro stretto interesse, si comportassero nella circolazione stradale con la massima cautela. La strada, dicevamo all'inizio, è piena di «occasioni». È come un supermercato. Ma, a differenza del vero *super-market*, le occasioni ch'essa offre ai suoi utenti non sono fornite di un cartellino indicatore del prezzo. Si può travolgere un signore ben vestito ed avere poi (diciamo così) la gradita sorpresa che in fondo era un impiegatuccio da quattro soldi, sia pur ricoperto da certe famose confezioni in serie. Si può invece far fuori un tizio scalcinato e sbilenco e ricevere, alla resa dei conti, la terrorizzante rivelazione che si trattava di un sommo

industriale, del valore di svariati euromilioni.

Oltretutto vestono così male, con questa moda dei *casuals*, certi commendatori.

III. BAMBINI E CANI

Anni fa, in un circolo sportivo napoletano di cui mi onoravo di esser socio, un gruppo di autorevoli «fondatori» reclamò fermamente presso il consiglio direttivo.

I «fondatori», si sa, sono soci non piú giovanissimi, che considerano il club come una seconda casa, in cui recarsi a distendere i nervi lontano dalle preoccupazioni d'ufficio e dalle noie familiari. Essi tollerano malvolentieri ogni occasione non dico di chiasso, ma di movimento e di vivacità, che faccia perdere ai saloni sociali quella loro aria riposante di camposanto bene illuminato e munito di poltrone e camerieri. Quell'anno (si era di estate) la vivacità ed il movimento provenivano, forse in misura davvero eccessiva, da certi soci di recente ammissione, i quali portavano di pomeriggio a «freschiare» sulle terrazze del circolo non solo le mogli, ma anche talvolta i bambini. Quando uno di questi neofiti portò

in terrazza anche un cane, oltre tutto con la spiacevole conseguenza di un violento litigio tra quest'ultimo ed il gatto del cuoco, ecco che i «fondatori» sbottarono. E il consiglio direttivo, dopo lunga e laboriosa sessione, emanò e fece affiggere nell'Albo in ingresso un avviso di questo tenore: «Si ricorda ai signori soci che è tassativamente vietato introdurre nel circolo bambini e cani».

Mi direte che l'accostamento tra bambini e cani, sia pure sotto il profilo del fastidio che danno al prossimo, non è da qualificare cristiano. Ebbene sono d'accordo con voi. Che i bambini siano fastidiosissimi, salvo forse che ai loro familiari, è fuori contestazione. Che anche i cani, fuor che ai loro padroni, possano arrecare qualche disturbo nemmeno lo contesto. Tuttavia, quando si passi a considerare la ben diversa natura, vorrei dire la ben diversa «innocenza», degli uni e degli altri in quanto creature di Dio, la differenza è evidente ed è, consentitemi, sostanziale.

I bambini degli altri, a parte il fatto che nascono macchiati dal peccato originale, hanno un *quid*, sia pure embrionale, di ragione e di intelligenza che dovrebbe funzionare in loro da freno. I cani no. I cani non ragionano, non par-

lano, non hanno e non avranno mai opinioni di qualunque genere sulla svalutazione dell'euro e sul rilancio del centro-sinistra, sicché non è lecito pretendere da loro nemmeno un minimo di autocontrollo. Io so di Erode e Tamerlano che fecero stragi di bambini, ma non mi risulta di alcuno che, per quanto selvaggio di sentimenti, se la sia mai presa in eguale misura con i cani. Coloro che, morsicati da un cane ad una gamba, non lo compatiscono e non gli porgono l'altra gamba sono, a mio avviso, peggio di Erode e di Tamerlano messi insieme.

Questa premessa mi era necessaria per impostare il commento ad una lettera giuntami, anch'essa alcuni anni fa, presso la redazione di un giornale di cui ero assiduo collaboratore. Una lettera anonima, temo, corredata dalla firma di tal Geronte Sebezio, un nominativo che sa di Arcadia lontano un miglio. Oggetto della lettera: cani.

Scriveva dunque il signor Geronte Sebezio che in una recente e soleggiata mattinata domenicale egli si trovava a passeggiare lungo la panoramica via Aniello Falcone di Napoli. Ad un tratto si imbatté in un anziano signore di alta statura «e con tanto di pipa» che portava al guinzaglio un grosso e bel cane, di cui

peraltro il Geronte (male, male) non sapeva precisare la razza. Il cane con un improvviso strattone fece arrestare di botto il padrone e questi, «capito che il suo compagno di passeggiata aveva trovato un sito adatto per le sue bisogna, con aria un po' impacciata e cercando di darsi un contegno indifferente col fissare le cime degli alberi, aspettò pazientemente prima di riprendere, sollevati entrambi, il cammino interrotto».

Questo il quadro. Avrei da obiettare che un vecchio ed esperto signore che porta a spasso il cane, evidentemente sa bene che il cane lo intratterrà spesso e volentieri in brevi fermate per «le sue bisogna» liquide (per quelle solide i signori con pipa o senza pipa non mancano mai di maledire il destino che li ha indotti a dimenticare di portarsi appresso i predisposti attrezzi di rimozione). Non capisco perciò come mai quel signore potesse sembrare tanto imbarazzato al nostro lettore. Né posso tacere, in sede di verifica dell'attendibilità dell'episodio, che ben difficilmente un tizio in sosta nella soleggiata via Aniello Falcone avrà mai volto e mai volgerà lo sguardo, imbarazzato o meno che sia, alle cime degli alberi che non vi sono. È molto più naturale ch'egli si concentri, che so,

nell'esame dei sacchi traslucidi dell'immondizia sveltanti dai contenitori spalancati ogni centinaio di metri, oppure che si dedichi, visto che è munito di pipa, ad attizzare quest'ultima, a comprimere il tabacco nel fornello, a vuotarla con secchi battiti sul tacco della scarpa, e via di questo passo.

Ma andiamo avanti. Il lettore Geronte Sebezio, l'ho detto, era un arcadico, e gli arcadici nelle loro composizioni ci mettono sempre un tocco di natura e di ideale.

In parole povere e disadorne, il «fatto» che l'amico Geronte Sebezio mi sottoponeva è quello, ben noto e frequente, di un cane al guinzaglio che per strada si ferma qua e là a bisognare. E allora?

Allora chiedeva il signor Sebezio, «dato che il cane ha sostato, tra l'altro, vicino al pilastro di una villa, ricorrevano in questo caso gli estremi del delitto di imbrattamento di cose altrui, di cui all'articolo 639 del codice penale»? O invece (egli continuava) può concedersi al padrone del cane la scriminante della forza maggiore, della «*vis maior cui resisti non potest*», sí che tutto si riduce a responsabilità civile, cioè a risarcimento del danno provocato, con l'imbratto organico, al proprietario della villa?

Suvvia, signor Geronte, risposi, non drammatizziamo. Cominciamo con l'escludere il «danno» arrecato dal cane all'edificio privato, di cui sia stato irrorato fuggevolmente il pilastro esterno. Mettiamo pure che l'edificio in questione sia un immobile «di interesse storico o artistico» oppure sia un immobile scalcinato quanto si vuole, ma compreso nel perimetro di un «centro storico», nel qual caso il secondo comma dell'articolo 639 (aggiunto nel 1997) prevede addirittura la reclusione fino ad un anno o un'adeguata multa da irrogarsi di ufficio, cioè senza querela di parte. Mettiamo pure, ma qual'è questo danno, mi dice? Le facciate esterne dei caseggiati cittadini non devono essere imbrattate in modo vistoso e durevole (come avviene, ad esempio, quando un monello vi traccia sopra scritte inneggianti al grande calciatore del momento, oppure quando un attacchino privato abusivamente vi affigge un manifesto con il ceffo di un candidato alle prossime elezioni), d'accordo. Tuttavia è evidente che esse si espongono per loro natura, e cioè per il solo fatto che danno sulla pubblica strada, a qualche offuscamento minore, che la pioggia oppure (ah no, non a Napoli) le autobotti comunali provvederanno

a lavare.

Se io, conducendo un cane al guinzaglio, entrassi in casa d'altri, sia pure chiedendo permesso, e portassi il cane direttamente in faccia ad una parete del salotto, della cosa si potrebbe ragionevolmente discutere. Ma, per come espone la situazione il nostro Geronte, mi pare che il problema giuridico addirittura non si ponga.

Sia chiaro. Oggi come oggi, la legislazione italiana è orientata solo nel senso che a portare i cani per strada bisogna usare guinzaglio e museruola. Dunque ai cani è lecito esistere e ad essi (diversamente che ai bisonti e agli elefanti) è altrettanto lecito aggirarsi (al guinzaglio e con museruola) per le vie cittadine. Ora, dato che, la legge non esige che ai cani sia apposta (dirò così) la museruola fuor che alla bocca, è evidente che i loro padroni non sono tenuti, se pur fosse possibile, ad arginarli là dove sgorgano le fonti dei loro bisogni naturali. Se il legislatore avesse voluto anche questo, lo avrebbe dovuto dire esplicitamente, mentre invece ha taciuto. «*Ubi lex noluit, tacuit*», quando la legge tace non vuole. E sfido inoltre la Corte costituzionale a dichiarare costituzionalmente legittima una legge che proclamasse una mostruosità di

tal tipo.

Questo il mio punto di vista. Debbo aggiungere, peraltro, che vi è un'ipotesi in cui forse le espansioni naturali di un cane a passeggio potrebbero essere giuridicamente qualificate come offensive degli altrui interessi privati. Si ponga che Tizio, padrone di un certo cane, lo porti volutamente e spesso a sostare davanti all'abitazione di un suo nemico, sí che il cane proprio davanti ad essa si liberi. In quest'ipotesi, gli estremi del delitto di imbrattamento di cose altrui (articolo 639 codice penale) continuo a non vederli, ma gli indizi di un delitto di ingiuria (articolo 594) potrebbero esservi, sempre che l'azione fosse compiuta dal cane in presenza della persona di cui il suo padrone è nemico.

Se non erro, la giurisprudenza ha già ravvisato altre volte la commissione di un delitto di ingiuria nel fatto di chi, venuto a contrasto d'idee con altra persona (il che succede piuttosto di frequente nell'ambito della circolazione automobilistica), ecciti il proprio cane a coprire la voce di quest'ultima mediante il proprio abbaio. L'analogia tra questo episodio della vita reale e l'ipotesi dianzi formulata, riconosciamolo, è piuttosto spiccata.

Sarò sincero. Se volessi continuare a parlare di cani, potrei riempire un intero libro. Potrei raccontare, ad esempio, di quel signore che mi chiese perché le compagnie assicuratrici non accettino di assicurare i cani sulla vita (gli risposi che, però, i padroni dei cani possono essere assicurati contro il danno della loro morte). Potrei parlare di quell'altro signore che lamentava la mancanza di una legge a tutela del diritto di esclusiva in ordine ai nomi originali conferiti ai cani (gli risposi che, se ne avesse parlato al suo parlamentare di fiducia, questi certamente si sarebbe fatto bello con un'interrogazione o addirittura con un'interpellanza al governo). Potrei anche fare il nome di quel signore che voleva vietare la circolazione di una certa specie di cani in Italia perché troppo somigliante ad un noto uomo politico (gli risposi, naturalmente, che sarebbe stato meglio vietare la circolazione del noto uomo politico). In materia di cani, vi assicuro ho una raccolta notevole di esperienze.

Dirò solo, per tornare anche ai bambini, di un altro quesito «canino» che mi fu sottoposto una volta, e non sui giornali, insomma nella mia qualità di avvocato. Due coniugi volevano separarsi per incompatibilità di carattere, ma

erano troppo affezionati al loro unico cane (non ricordo se avessero anche bambini) per distaccarsene. Mi chiesero quindi, con ansia, in base a quali criteri si regola il tribunale per l'attribuzione dei cani ai coniugi separati.

Dovetti loro rispondere che il codice civile italiano, purtroppo, di questa cosa non si occupa. Gratta il russo e viene fuori il cosacco. Il legislatore si occupa solo dei bambini.

IV. LA ZEPPOLA

Ogni domenica ho l'onesta abitudine di recarmi, verso l'una, in una nota pasticceria cittadina e di ordinare alla commessa otto «paste» da mettere in carta per il pranzo festivo in famiglia.

Non sempre vi riesco con facilità perché, sapete, la pasticceria è affollata di persone distintissime, ma piuttosto arroganti, che quando vogliono ordinare il loro pacco di dolci non stanno a badare alle precedenze, o in ogni caso non badano affatto alla eventuale precedenza mia su di loro. E non mi si dica che in questo mondo bisogna farsi valere. Prima di tacciarmi da vile o da scontroso, venite a vederle da vicino certe energiche signore impellicciate, quando si intromettono vociando autorevolmente nella folla degli avventori e mi allontanano dal banco con ben aggiustati colpi d'anca.

L'unica, per un tipo come me, che non

ama l'uso delle armi da fuoco, è tirarsi da parte e attendere con pazienza che le dominatrici facciano le loro minuziose ordinazioni: due deliziose, una sfogliata frolla, tre ricce, un coppetto col cioccolato, tre prussiane, un babà e...

«Signorina, queste zepole sono fritte?».

Proprio alle «zepole» volevo arrivare. Domenica scorsa, festa di San Giuseppe, la mia pasticceria, come tutti i negozi consimili del resto, ne era letteralmente piena. I clienti non solo ne ordinavano per casa, ma ne consumavano sul posto in letizia, gaiamente conversando tra loro. Io li osservavo, come sempre, in silenzio, nella paziente attesa che venisse il mio turno, e ad un tratto avvertii nel mio intimo il noto tarlo del ragionamento giuridico che cominciava lentamente a rodermi. Perché vi parrà impossibile, ma anche dalle zepole consumate in una pasticceria cittadina possono derivare considerazioni non del tutto inutili sul piano del diritto.

Prima di andare avanti, ed a scanso di equivoci, voglio precisare che le zepole cui si riferiranno i miei modesti pensieri sono quelle proprie del 19 marzo, giorno festivo dell'amatissimo compatrono di Napoli San Giuseppe. Delizie costituite da porzioni di

morbidissima pasta dolce all'uovo, che vengono disposte a ciambella o ad intreccio e che si mangiano fritte o al forno, possibilmente calde, cosparse di zucchero e talvolta arricchite da uno copioso sbuffo di crema e di marmellata di amarene.

La caratteristica principale delle zeppole di San Giuseppe è ben nota ai napoletani. Si tratta di un dolce semplice, sano e, se non proprio leggero, arioso. Forse è un tantino maleducato, ma ad avere una zeppola a portata di mano si è inevitabilmente indotti a riempirsene un po' troppo la bocca. E quando poi, avendo la bocca piena di zeppola, si voglia parlare ad un interlocutore (altra cosa indubbiamente poco educata, ma umana), ecco che il bolo impedisce la corretta formazione dei suoni. Di modo che, se chiedete ad un mangiatore di zeppola, nell'esercizio delle sue funzioni, che cosa stia degustando, inevitabilmente vi risponderà che sta mangiando una «zeppova».

Le ragioni del fenomeno sono ovvie. L'impedimento al palato comporta, per chi mangia una zeppola, la incapacità a pronunciare le consonanti alveolari, cacuminali, palato-alveolari e palatali, sempre che si tratti (beninteso) di consonanti altresí laterali, vibranti o fricative.

Egli è insomma costretto, per esprimersi, a ricorrere suo malgrado alle sole bilabiali esplosive (la *p*, e la *b*) e alle labiodentali fricative, che sono, come tutti sanno, la *f* e la *v*. Anzi il ricorso alle labiodentali fricative implica anche, come corollario, certi insidiosi spruzzetti di saliva, che stanno comunque a comprovare che la zepola di San Giuseppe di «acquolina in bocca» sicuramente ne cagiona.

Tutto ciò premesso, si capisce finalmente il sottile argomento fonetico-culinario che ha indotto i napoletani a dire di certi individui, affetti da taluni caratteristici vizi di fonazione o di dizione, che essi «parlano con la zepola in bocca». L'effetto auditivo (per tacere dei corollari salivari) è proprio quello e non altro. Ed è un effetto, a pensarci, ben più insidioso per la comprensione reciproca di quanto non siano le implicazioni dell'«erre moscia» o dell'«erre rinforzata» della gente-bene.

Chi parla con la zepola in bocca deforma, in altri termini, una gamma notevolmente vasta di fonemi e, tanto più che in genere si tratta di un parlatore estremamente frettoloso, egli spinge talvolta i suoi ascoltatori ai confini della disperazione. Ad ascoltarlo, pare di capire tutto e di non capire niente al tempo stesso.

Con conseguenze che possono essere, sul piano giuridico, addirittura incalcolabili.

Poniamo infatti che il nostro amico con la zeppola pronunci una dichiarazione giuridicamente rilevante. Poniamo, ad esempio, che egli entri da un tabaccaio e ordini un pacchetto di sigarette morbide (proponendo con ciò la conclusione di un contratto di vendita), o che vada alla stazione e chieda un biglietto per destinazione Rovereto «via Verona» (proponendo di conseguenza la conclusione di un contratto di trasporto ferroviario) o che si rechi dal sarto per farsi fare un giaccone di *cachemire* con le maniche a *raglan* (*locatio operis*, signori), o infine che telefoni ad un suo corrispondente di procurargli al piú presto delle pile a lunga resistenza (e qui siamo nel regno del mandato e dei contratti affini).

Poniamo un'ipotesi di queste, o una qualunque ipotesi analoga. Che succederà se la persona, cui il nostro amico si rivolge con la sua dichiarazione di volontà, capisce male il significato della stessa e, regolandosi di conseguenza, gli fornisce una prestazione diversa da quella desiderata e richiesta? Che succederà, ad esempio, se il corrispondente telefonico, avendo capito che gli oggetti commessigli dal nostro

amico sono «pive» (e non «pile»), gli porta a casa, ben condizionate nel sacco relativo, quelle pive di cui il nostro amico non sente in realtà alcun bisogno?

Da un punto di vista teorico la soluzione non sembrerebbe difficile. Se risulta che il contratto è stato frutto di un'incomprensione, di un «malinteso» tra i due contraenti, è chiaro come la luce del sole che tra i due, nonostante le apparenze, l'accordo contrattuale non si è formato. Non vi è stato un consenso, vi è stato un dissenso. E siccome il contratto è, per definizione, un accordo tra due o più persone, cioè la espressione di un loro consenso nella stessa opinione, la conseguenza è che il nostro contratto è nullo, non vale niente, e che le parti non possono basare su di esso nessun diritto od obbligo reciproco.

Questo in astratto, e sarà certamente appagante per gli studiosi di logica pura. Ma il diritto (quante volte l'ho detto) non è fatto, non può essere fatto, di pura logica. La logica deve essere in esso «corretta» dal buon senso, alla stessa guisa del caffè quando viene corretto dall'anice. E il buon senso ci avverte subito, se non erro, di ciò: che è molto importante, all'atto pratico, stabilire se il malinteso sia

dipeso da fatalità, o sia derivato invece da una qualche negligenza o superficialità di uno dei due contraenti.

L'ipotesi piú frequente è proprio quella della negligenza. Quando ci si imbarca in una contrattazione giuridica (dall'acquisto di un giornale all'edicola sino alla definizione del nolo di una petroliera per l'anno prossimo) si ha il dovere di darci dentro con serietà, con avvedutezza. Perciò, se io mi trovo a dover contrattare con un tizio, il quale sia impedito nella chiarezza dell'eloquio dalla così detta zeppola in bocca, è evidente che io debba raddoppiare l'attenzione che solitamente pongo alle dichiarazioni altrui. Per poco che io sia nel dubbio circa il contenuto della sua dichiarazione, è mio dovere interpellarlo per chiedergli chiarimenti e conferme, eventualmente per iscritto.

Novè volte su dieci, quindi, il malinteso non dipende da altro che da colpevole negligenza di colui che contratta con la persona di eloquio difficile. La quale persona, peraltro, non è sempre e in ogni caso del tutto esente da colpa, perché è chiaro che essa deve essere cosciente del proprio difetto di fonazione o di dizione; è perciò evidente che essa deve adoperarsi per evitare nella controparte ogni possibile

equivoco di comprensione. Se, ad esempio, il nostro eroe ordina pile per telefono non può e non deve sfuggirgli la possibilità che il corrispondente cada nell'errore delle pive, sicché gli è doveroso specificare che le «pive» desiderate sono quelle che servono a far funzionare la radiolina, cioè non sono le pive (quelle del sacco) ma sono indubbiamente le pile. E se fa un'ordinazione a quattr'occhi, si aiuti con gesti appropriati, un po' come i sordomuti, oppure scribacchi su un taccuino ciò che desidera, e via di questo passo.

Come concluderemo perciò? Concluderemo che il malinteso può essere addotto, dall'una o dall'altra parte, come causa di inesistenza del contratto (prescindo volutamente da precisazioni di carattere tecnico) solo ad una duplice condizione.

In primo luogo, deve trattarsi di un malinteso tale che, se non vi fosse stato, uno o entrambi i contraenti sicuramente si sarebbero astenuti dal contratto: il che si usa esprimere dai giuristi con il dire che deve essersi verificato un errore «essenziale»

In secondo luogo, deve trattarsi di un malinteso del quale l'altro contraente, se si fosse comportato da persona di normale diligenza,

non si sarebbe potuto agevolmente accorgere, e del quale quindi il contraente con fonazione o dizione poco chiara avrebbe avuto il dovere di rendere edotta (con l'aiuto di un taccuino, dei gesti significanti, o di un interprete di comune fiducia) la vittima del malinteso stesso.

Se ciò non si verifica, il contratto è valido. Chi si è visto si è visto.

Accertamenti piuttosto complessi, cui inevitabilmente dovrà procedere in caso di contestazione il giudice, spesso con l'ausilio di un perito.

Dopo di che la sentenza. La quale, siatene sicuri, parlerà di tutto: di *error obstativus*, di *natura contractus*, di fattispecie negoziale, di annullabilità relativa. Ma di zeppole in bocca, a differenza di me, non farà parola alcuna.

Il diritto, se non porta i favoriti e la barba, non è diritto per i suoi sedicenti sacerdoti.

V. I CROMOSOMI

Se ho afferrato bene, la scienza moderna è giunta alla conclusione che il vero sesso degli esseri umani non si desume da quegli indici di identificazione, vuoi primari vuoi secondari, che fanno distinguere, secondo una vecchia tradizione, il mammifero maschio dal mammifero femmina. Apparenze, apparenze. Bisogna andare piú addentro, penetrare nel profondo delle cellule e guardare, con l'aiuto di potenti microscopi, ai cromosomi sessuali, anche detti eterocromosomi.

Manco a dirlo, furono due tedeschi, i professori Walter Fleming e Guglielmo Waldeyer Hartz, a complicare le cose. I due dotti scienziati scoprirono, tra il 1882 e il 1888, che nel nucleo delle cellule vi sono certi corpicciuoli intensamente colorabili, cui diede il nome di cromosomi. Non fecero in tempo a proclamare la loro scoperta, che altri scienziati di varie na-

zionalità si dettero alla caccia spasmodica dei cromosomi e trovarono, dopo lunghi studi, che i sessi sono caratterizzati, in molti animali ed anche in alcune piante, da coppie di cromosomi sessuali diverse. Nelle femmine le coppie sono formate da due cromosomi identici tra loro, ambedue appartenenti al tipo che chiameremo, tanto per intenderci, X. Nei maschi, invece, le coppie sono costituite da cromosomi non uguali tra loro, e cioè da un cromosoma del tipo X, come per le femmine, piú un cromosoma del tipo che chiameremo, sempre per intenderci, Y.

Ebbene, che avviene quando maschi e femmine entrano, con i noti sistemi, in intimità? Avviene che anche i cromosomi delle due parti si mettono sotto braccio, a due a due. Onde succede che, se le coppie che vengono a costituirsi sono formate da due X (uno proveniente dal maschio ed uno proveniente dalla femmina), il prodotto che ne risulta è una femminuccia; se le coppie sono formate da una X e da una Y (la prima proveniente dalla femmina e l'altra, inevitabilmente, dal maschio), la cicogna porta ai felici genitori un maschietto.

Tutto facile in teoria. Ma in pratica, come spesso avviene, è un'altra cosa. Può succedere, in pratica, che quei benedetti cromosomi facciano

confusione nel mettersi sotto braccio a due a due. Anziché formare tutte coppie egualmente assortite, o di $X + X$ o di $X + Y$, essi possono formare coppie di assortimento diverso: talune di due X mescolate con talaltre di $X + Y$. In tal caso l'individuo che nasce può avere le apparenze del maschio ma essere in realtà una femmina, oppure può avere le apparenze della femmina ed essere viceversa un maschio dissimulato.

A quanto pare, questi casi di «intersesso» sono piuttosto frequenti. Pochi sono quelli che possono dire, in questo basso mondo, di aver tutte le coppie di cromosomi del maschio o tutte le coppie di cromosomi della femmina: in molti maschi c'è qualcosa della femmina e in molte femmine c'è qualcosa del maschio. Salvo che, quando il qualcosa della femmina che si annida in un maschio è molto rilevante, allora il maschio, quali che siano le apparenze tradizionali, non lo possiamo, almeno secondo gli scienziati, qualificare maschio a tutti gli effetti. E così pure, quando il qualcosa del maschio che si annida in una femmina supera i normali limiti di tolleranza, allora la femmina è tale soltanto a prima vista.

Le conseguenze di questa impostazione scientifico-pirandelliana del problema dei sessi

sono, sotto il profilo giuridico, incalcolabili. Non si tratta soltanto di escludere dalle gare atletiche squisitamente femminili le femmine-maschio, come è avvenuto per certe atletesse ai campionati sportivi femminili; né si tratta eventualmente di escludere dai campionati maschili gli uomini-femmina. Insorgono questioni molto piú gravi. Per esempio, come la mettiamo col servizio militare, generalmente riservato negli stati moderni, almeno quanto a certe specialità, ai cittadini maschi? E come la mettiamo col matrimonio, che in quasi tutti i paesi del mondo è ancora un istituto caratterizzato dal fatto di intercorrere, e di dover intercorrere tra due persone di sesso diverso, e cioè (tanto per la chiarezza) tra un maschio e una femmina?

Oggi, il sesso degli sposi lo si desume dai rispettivi atti di nascita, e il sesso dei bambini appena nati lo si iscrive nell'atto di nascita sulla base di un'osservazione tutta superficiale degli elementi indiziari tradizionali. Raramente avviene che l'atto di nascita registri fischi per fiaschi, e piú raramente ancora succede (sebbene, strano a dirsi, la cosa sia divenuta assai piú frequente da che il professor Waldeyer-Hartz e compagni hanno pubblicato le loro monografie), raramente succede, dicevo, che un individuo coniugato

«cambi sesso», o per meglio dire sviluppi dopo il matrimonio quelle caratteristiche inequivocabili ed esteriori dell'uno o dell'altro sesso che in un primo tempo erano celate dietro le apparenze del sesso opposto. Comunque, quando si verifichi uno di questi episodi eccezionali, di «rivelazione» di un sesso diverso da quello indicato nell'atto di nascita o da quello che apparentemente si aveva al momento del matrimonio, i giuristi sono abbastanza concordi nel ritenere che il matrimonio debba essere dichiarato nullo, anzi inesistente.

Se però la faccenda dei cromosomi prenderà piede (e pare proprio che stia prendendo piede), le cose si complicheranno in materia matrimoniale enormemente. Qualora, avvenute le nozze, un coniuge, passato un po' di tempo, si accorga che l'altro coniuge non sia di sesso sufficientemente diverso nella sostanza dal proprio (troppo mascolina la donna, troppo femminile l'uomo), oppure se un coniuge si avvede che l'altro coniuge sta progressivamente mettendo in luce una schiacciante maggioranza dei cromosomi opposti a quelli di origine, ebbene il coniuge deluso potrà anche rivolgersi al tribunale per finirla con il matrimonio. E infatti, limitandoci al così detto matrimonio civile (cioè laico), tra le cause di dichiarazione di nullità del vincolo

il codice civile (articolo 122) contempla l'errore sulle qualità dell'altro coniuge che si risolve in errore sulla identità della sua persona. Non è forse un errore di questo tipo quello di chi, avendo creduto di sposare una donna (o un uomo) al 90 per cento, si accorga *a posteriori* che il tasso di femminilità (o di mascolinità) della controparte non raggiunge, in cromosomi, nemmeno il 30 o il 40 per cento? Probabilmente, se cause di tal genere saranno promosse nell'immediato futuro, i tribunali respingeranno la domanda, perché ancora la coscienza, a dir così, «cromosomica» non è molto diffusa tra noi. Ma con l'andar del tempo il dubbio potrà divenire sempre più assillante, e potrà quindi ben darsi che i giudici italiani finiscano col riconoscere che una componente essenziale dell'identità di una persona sia costituita appunto dai «geni» appropriati.

Il progresso è certamente gran cosa, ma crea anche sempre nuovi e più complessi problemi. Sarebbe da sciocchi ignorarli e nascondere la testa sotto la sabbia. Prepariamoci dunque sin d'ora al giorno, forse non tanto lontano quanto si crede, in cui le persone avvedute e previdenti, volendo convolare a giuste nozze tra loro, anziché far caso a superate bazzecole, si esamineranno reciprocamente, *in vitro*, gli eterocromosomi.

VI. IL FONDO SCHIENA

Non è questione che col volger degli anni io mi senta sempre piú vecchio. Sarebbe naturale, perché è appunto legge di natura che l'uomo resti ancorato alla sua data di nascita e che il tempo faccia invece, inesorabilmente, la sua fuga in avanti. Il fatto è che, piú mi capita di vederne in questo mondo che tanto precipitosamente si evolve, piú mi sento psicologicamente «retrodatato», cioè trasportato addietro (sí, proprio verso il vecchio Ottocento) rispetto alla stessa mia nascita. Almeno per certe cose, s'intende.

Per esempio, certi scoprimenti di parti del corpo che un tempo si tenevano gelosamente celate. *Nulla quaestio* se avvengono in privato. Il fatto è che oggi essi avvengono sempre piú spesso e largamente in pubblico, e ciò, lo confesso, non mi piace. E addirittura mi ripugna, sempre per esemplificare, che al giorno d'oggi

occuparmi è molto piú banale, nonché assolutamente privo di valore artistico. Si tratta di un celebre caso giudiziario discusso a Parigi una trentina di anni fa.

Cominciamo dai fatti. Un tizio si presenta in un certo ufficio e chiede di parlare con il direttore, ma il direttore è impegnato (o si atteggiava, da buon direttore, a persona indaffaratissima) e lo fa attendere a lungo. Ad un certo punto il tizio, che già aveva brontolato parecchio per la lunga attesa, si rivolge all'impiegatuccio che gli sta davanti e insiste ancora, con tono molto energico, per vedere subito il direttore. L'impiegato, a sua volta spazientito dal contegno del tizio, finalmente sbotta.

«Lei vuol proprio vedere il direttore?», egli dice. «Ebbene eccolo»

E sbottonandosi lestamente i pantaloni e il resto, mostra al nostro tizio, freddamente, il proprio fondo schiena, sul quale aveva fatto tatuare l'effigie del non amato suo direttore.

Sembra che il visitatore non si sia particolarmente offeso della cerimonia. Ma il direttore, venuto a sapere dell'episodio, sí. Egli ha cominciato col licenziare «per giusta causa» il proprio dipendente. Dopo di che è corso in tribunale, chiedendo la condanna

quella certa regione corporale cui i nostri avi accennavano con cautelese perifrasi («dove non batte il sole», dicevano) e cui oggi taluni si riferiscono con la perifrasi del «fondo schiena», sia diventata, nei discorsi e nei fatti, addirittura un luogo comune. Un «*topos*», come dicevano i greci.

Beninteso non mi riferisco ai nudi pittorici o scultorei di sicuro valore artistico. Non sono un codino, sappiatelo. E, a parte tutto quanto di bello offrono al mio sguardo i musei italiani e stranieri, se mi reco a Parigi non trascuro le occasioni per ammirare estasiato, al Museo d'Orsay, l'audace quadro dal titolo *L'origine du monde* che Gustave Courbet dipinse nel 1886 concentrandosi sulle intime bellezze della sua amica irlandese Johanne Hefferman. Dirò di piú. Siccome corre voce che il grande Pablo Picasso nel pieno degli affetti con una delle sue molte donne fosse talvolta preso anche dagli estri artistici e nervosamente tratteggiasse sulle loro schiene gli abbozzi delle sue celebri composizioni, penso che sarei fortemente interessato, ove fosse ancora in qualche modo possibile, a dare un intenso sguardo a quelle schiene, voglio dire a quei rapidi abbozzi.

Comunque il tema di cui intendo qui

di essere gli esponenti della «capitale dello spirito». Certo è che l'impiegato è stato assolto, con pieno diritto di tenersi incontaminato il ritratto del direttore. Spese processuali a carico di quest'ultimo, cioè dell'attore.

Ebbene, anche se sono personalmente incline ad apprezzare la saggezza del tribunale di Parigi in ordine alla materia controversa, io sento il dovere di dire che da noi, a sensi della legislazione italiana vigente, le cose non sarebbero andate così lisce. Temo cioè che chi in Italia fosse invogliato ad emulare l'impiegatuccio francese di cui abbiamo parlato si troverebbe, dopo una dozzina d'anni di procedura giudiziaria, a subire una spiacevole condanna, quanto meno alle spese di causa.

Vogliamo vedere perché?

Cominciamo col dire che ben difficilmente un tizio nostrano scoppierebbe a ridere, come è accaduto a quello francese, se l'impiegato di ufficio, richiesto di fargli vedere al più presto il direttore, gli mostrasse il tatuaggio relativo «posizionato» là dove sappiamo. Egli sporgerebbe probabilmente querela d'ingiurie contro l'impiegato, lamentandosi, beninteso, non di essere stato posto in cospetto del ritratto del direttore, ma di aver subito l'offesa

dell'impiegato a tutto quello cui fosse possibile condannarlo, ed esigendo per soprammercato che il tatuaggio fosse cancellato, cioè fosse abraso per ordine dell'autorità giudiziaria. A sua volta l'impiegato si è difeso dicendo che l'immagine del capo egli se la era fatta apporre, nel luogo che sappiamo, con la massima riservatezza e l'aveva sempre tenuta accuratamente celata. Pare che gli procurasse un'innocente (e forse scusabile) soddisfazione la possibilità di sedersi sulla faccia di lui. Se una volta, una sola volta egli si era lasciato andare a mostrare ad un terzo il ritratto, ciò era dipeso da un *raptus* d'ira determinato dal contegno impaziente del visitatore.

Non sappiamo quali ragionamenti siano stati fatti dal tribunale di Parigi nel segreto della camera di consiglio. Può anche darsi che il presidente sia stato incline a sostenere l'assoluzione per il timore che il convenuto, se condannato dalla corte, potesse utilizzare lo spazio che gli restava a disposizione per farvi tatuare il suo ritratto, magari completo di tocco. Ma per verità io escluderei che preoccupazioni del genere abbiano anche solo sfiorato gli animi dei sacerdoti della giustizia francese. L'ipotesi più attendibile è che i giudici parigini abbiano tenuto presente

della messa in mostra del fondo schiena da parte dell'impiegato. La giurisprudenza dei nostri tribunali è in proposito inequivocabile. A termini dell'articolo 594 del codice penale, «chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente è punito (su querela dell'offeso) con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire un milione (uguali ad euro 516,46)». Un fiume di sentenze, autorevolmente avallate dall'unanime *doctrina doctorum*, precisa che l'offesa all'onore, o per lo meno al decoro, può consistere non solo in parole, ma anche in gesti significativi. Puntuali precedenti giurisprudenziali chiariscono infine, senza possibilità di dubbi, che tra i gesti significativi che costituiscono ingiuria primeggia quello cui si è abbandonato (tiè) l'impiegato francese.

Dunque, condanna dell'imputato? In astratto, senz'altro. In concreto, però, la scappatoia potrebbe esservi. Non sempre certi gesti sono compiuti con intenzione di offendere, con *animus iniuriandi*. A prescindere da altre ipotesi sulle quali sorvolerò, essi non danno luogo a pena se vengono compiuti con *animus iocandi*, cioè con intenzione chiaramente scherzevole, cordialmente giocosa. Vero è che certi scherzi non sono certamente di buon gusto (almeno

direi), ma è altrettanto vero che il legislatore non punisce il cattivo gusto. Egli si limita a punire gli atti compiuti con precisa intenzione offensiva.

Il rotto della cuffia, insomma, c'è. Anzi esso è stato notevolmente allargato dall'autorevole precedente di un nostro presidente del consiglio, il quale, in un recente convegno internazionale, si è lasciato fotografare facendo gioiosamente le corna, con l'indice e il mignolo della mano destra, dietro il rappresentante di altra nazione amica. D'ora in poi ritenersi ingiuriato ai sensi di legge non si può, se qualcuno ti fa in pubblico cordialmente le fiche o se qualche altro, per darti una risposta negativa ad una pur seria domanda, ricorre ad un vigoroso gesto priapeo, altrimenti detto «gesto dell'ombrello».

Tutto questo sta bene, ma vi è da chiedersi se sia sufficiente ad arginare la indignata reazione del direttore dell'ufficio, cioè della persona effigiata mediante tatuaggio dal proprio impiegato. Suvvia, è ben difficile escludere che l'operazione sia stata compiuta dall'impiegato senza intenzioni irriverenti. Sarà quindi condannabile penalmente alla reclusione o alla multa il nostro impiegato?

Non stupitevi della mia risposta. Dire proprio di no. E ve lo spiego subito.

Il primo pensiero corre, naturalmente, all'ingiuria. Ma abbiamo visto poco fa che l'ingiuria si commette quando si offende l'onore o il decoro di una persona «presente», vale a dire di una persona che si trovi a portata (di vista o di udito) dell'offensore. Nel caso nostro la presenza del direttore non sussiste. Dunque l'ingiuria non c'è.

Diffamazione, allora? Ecco, a tutta prima potrebbe parere di sí. Ma la lettura dell'articolo 595 del codice penale induce subito dopo a concludere diversamente. La diffamazione (altro delitto punibile a querela dell'offeso, con reclusione fino ad un anno o con multa fino a euro 1032,92) viene commessa da chi, «comunicando con piú persone, offende l'altrui reputazione» Che cosa manca nel caso nostro? È chiaro: la comunicazione «con piú persone». L'impiegato ha mostrato l'immagine del direttore ad una persona soltanto, il tizio che gli stava davanti nell'ufficio. Non risulta che vi fossero altri signori e signore presenti alla bravata. Certo si potrebbe sottilizzare sulla faccenda delle piú persone, se la mostra a singole persone fosse stata ripetuta in tempi diversi.

Ma la prova sarebbe difficile e, in ogni caso, il discorso diverrebbe troppo lungo.

Ciò posto, rimane al direttore offeso solo la possibilità di impiantare una causa non penale imperniata sull'articolo 10 del codice civile. Dice quest'articolo che, qualora l'immagine di una persona (o dei suoi genitori, del coniuge o dei figli) sia stata da qualche altro esposta o pubblicata con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa (o dei detti congiunti), l'autorità giudiziaria può disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei danni. Siccome nel caso nostro danni patrimoniali non se ne ravvisano, il direttore otterrebbe al più un provvedimento giurisdizionale di cessazione dell'«abuso» della sua immagine.

Se i giudici fossero persone di larghe vedute, essi potrebbero argomentare (un po' sulla falsariga dei loro colleghi parigini) nel senso di un divieto di far mostra del direttore in futuro (salvo, ovviamente, che a medici, infermieri e persone con cui si abbiano rapporti intimi), con in più spese a carico del convenuto.

Se invece, come è possibile, i giudici fossero più rigorosi interpreti dello spirito della legge (cioè persone non in tutto di spirito), la condanna potrebbe consistere, oltre che nelle

spese di causa, nell'abrasione, ahi ahi, molto dolorosa, dell'immagine contestata.

Nell'ipotesi di ritratto di alto valore artistico (pensate al caso di Picasso) si potrebbe arrivare all'asportazione e mumificazione della «tela» (cioè della zona epidermica interessata) con vincolo artistico sulla stessa.

Meglio non fare certe cose in Italia. O trasferirsi a Parigi.

VII. LE FINEZZE DI MARIA CAROLINA

Non so quanto abbia fatto avvenimento una trentina di anni fa, sia sul piano della storiografia che su quello della letteratura amena, la pubblicazione, in pregevolissima veste editoriale (Napoli, pagg. XI+585), del «diario segreto» di Ferdinando IV di Borbone, quel Ferdinando poi divenuto «primiero», che così a lungo regnò su Napoli e Sicilia. Si tratta, per quel che posso giudicare, di uno squallido registro di notizie giornalieri, prevalentemente a carattere familiare e personale, in cui fanno solo da lontanissimo sfondo i fatti pur importantissimi del periodo 1796 - 1799, cioè del periodo cui è limitato il primo volume, al quale non credo che abbia fatto seguito un secondo.

Indubbiamente Sua Maestà era molto mattiniera. Non si alzava mai dopo le cinque e

Maria Carolina. Il «diario segreto», che di queste cose non fa cenno alcuno, manca dunque, oltre tutto, anche di sincerità.

Lasciamo da parte la verità storica e fermiamoci ai fatti così come riferiti nel diario, avendo particolare riguardo ai rapporti coniugali tra Ferdinando e Carolina. I due personaggi erano unti del Signore assolutamente inassimilabili a persone qualunque, a comuni mortali, a «*commoners*», come siamo io e voi. Il discorso che segue non vale dunque per loro. Ma facciamo l'ipotesi che ad un avvocato del giorno d'oggi si presenti, a lamentarsi della moglie, un tizio che riferisca sul conto di lei quel che Ferdinando ha scritto sul conto di Carolina. Ipotizziamo, per giunta, che di tutte le sue querimonie questo tizio sia in grado di fornire una prova adeguata. Il quesito che al giurista si pone è il seguente: potrebbe ottenere il nostro tizio la pronuncia di separazione giudiziale per colpa della moglie?

Tutto sommato, io penso di no. Maria Carolina (stando alle unilaterali notazioni di Ferdinando) era un castigo di Dio e non ristava dall'insolentire il marito pubblicamente, davanti a persone di corte e ad estranei. Ferdinando avrebbe potuto dunque accusarla di

mezzo o le sei, ascoltava devotamente la messa (spesso ne ascoltava due), andava assiduamente a caccia, schiacciava il pisolino pomeridiano, faceva sovente una partita di carte serale e, qua e là nel corso della giornata, si intratteneva di affari di stato (ma poco ne riferisce) col fidatissimo ministro Acton. Una bella vita, per chi se ne contenta.

Di questo suo vivere quotidiano Ferdinando era comunque personalmente soddisfattissimo. Ne sarebbe stato addirittura felice, se non lo avessero turbato gli umori variabili della moglie Maria Carolina: umori che il diario registra giorno per giorno e che segnano spesso tempesta, tramezzata da improvvise e fugaci schiarite. A leggere il diario parrebbe che Ferdinando fosse, nei rapporti coniugali, davvero un dabben uomo, paziente comprensivo e affettuoso, e fedelissimo per giunta: un marito che, dunque, la moglie tartassava ingiustamente con le sue frequenti sfuriate. Ormai gli storici invece sanno, da altre fonti piú degne di fede, che in realtà non era cosí. Cattivo carattere lei, non si discute, ma pessimo carattere lui, e per di piú uomo proclive a scappatelle extramatrimoniali di ogni specie, la cui mancanza di discrezione non doveva certo far piacere a

quattro e mezzo venuto mia Moglie con aria di farmi finezze ma poi farmi un *totò* e dirmi le cose piú dispiacevoli che mai, fino alle cinque che andatasene». Ferdinando esce per un giro in campagna col figlio Francesco, ma, «tornato all'Avemaria in casa, trovato nella Galleria mia Moglie che mi ha seguito nella mia camera per di nuovo tormentarmi, per cui ho dovuto usar tutta la pazienza immaginabile (*sic*) per non fare un chiasso». E non basta: «prima di coricarmi anche ha voluto favorirmi mia Moglie con un altro complimento».

Il giorno successivo gli umori della regina non mutano. «Alle quattro è venuta mia Moglie ed avendo incominciato la solita musica mi ha detto le cose piú dispiacevoli e disobbliganti che mai». Ma Ferdinando è (dice lui) veramente buono. «Nonostante tutto ciò, per quieto vivere, ritiratasi nel suo appartamento sono andato a ritrovarla».

Qui nel diario si trova un misterioso asterisco, di cui capiremo il significato tra poco.

Eccoci dunque al mercoledì 17. La giornata comincia male, perché il re si reca a salutare la moglie nella sua stanza e registra: «ricevutomi molto freddamente». Piú tardi, mentre Ferdinando è in colloquio con Acton, «ritornata lei

«ingiuria grave», se non ci fossero state sovente, ed assai bene accette, quelle che egli definisce «finezze».

Togliamo ad esempio le giornate dal 14 al 19 maggio 1797.

La domenica Ferdinando, che già si trova a Foggia, è raggiunto dalla moglie, che proviene da Gravina. L'incontro avviene a mezzogiorno circa e i due sovrani, stanchi della faticosa mattinata, riposano fino alle tre. Dalle tre alle sei pomeridiane Ferdinando lavora alle carte di stato, quando ecco arrivare la regina: «venuto mia Moglie a parlarmi molto di cattivo umore e partita anche peggio». Passano altre quattro ore di occupazioni varie e poi a letto: «l'umore di mia Moglie è continuato sempre peggio».

Vediamo il lunedì 15. Ferdinando, che si è levato alle quattro e mezza per recarsi alla messa ed alla fiera degli animali, viene raggiunto nella casa di città, alle dieci, dalla regina «col suo infame umore». Non importa. I due presenziano alla cerimonia della mostra, tornano a palazzo, pranzano, Ferdinando si reca a riposare. Vana speranza, perché «venuto mia Moglie, voluto incominciare una tiritera ma poi andatasene» e il re, perduto il sonno, si alza, e «letto e scritto». Ahi ahì, ci risiamo : «alle

ed attaccata una *polca*, maltrattando me ed Acton a segno che non ne potevamo piú». (Notate: «ce n'ha cacciati uno per volta e finalmente ha terminato la scenata col non voler nemmeno uscire a pranzo»). Il re si inalbera e poco dopo, rivenuta la regina alla carica, non le dà retta e la costringe ad andarsene. La lezione produce finalmente i suoi frutti. «Ritornati all'Avemaria in casa, accompagnato al suo appartamento mia Moglie, che mi ha chiesto perdono e fatto mille finezze».

Qui un altro asterisco, bello grosso.

Cos'erano dunque le «finezze» di Maria Carolina e che significato avevano quei tali asterischi di cui Ferdinando ornava le narrazioni relative ai rapporti con la moglie?

Da questo e da moltissimi altri luoghi del diario sembra piú che chiaro. Si trattava di espansioni coniugali, generosamente e sapientemente offerte dalla sovrana al sovrano e da quest'ultimo accettate assai di buon grado, sino alle supreme conseguenze (asterisco). Con suggelli di questo tipo i due regnanti chiudevano le partite dei loro dissapori, salvo a ricominciare il giorno dopo.

Ora questo è il punto. Per gravi che siano le colpe di un coniuge verso l'altro, esse perdo-

no ogni rilievo agli occhi della giustizia se sono contornate da finezze e asterischi. In presenza di finezze successive alle pur gravissime colpe, difficilmente sarà pronunciata la separazione dal tribunale. E sopravvenuta che sia la sentenza di separazione, molti sostengono che basti qualche fuggevole asterisco tra i coniugi a toglierle ogni efficacia perché saremmo in presenza di un «comportamento non equivoco» di incompatibilità con lo stato di separazione. È un po' grottesco, ma è così.

In fondo il legislatore italiano (per limitarci a lui soltanto) ha una mentalità non molto diversa da quella di Ferdinando IV. Le finezze hanno ai suoi occhi un'importanza determinante, per non parlar degli asterischi. E il matrimonio (tenetelo ben presente) egli lo concepisce e lo auspica proprio come ce lo descrive, ad esempio, Ferdinando, sotto la data del 27 dicembre 1796, che fu una giornata di violentissimi litigi.

«Entrato dentro per coricarmi, ho trovato mia Moglie che mi aspettava e che, con mediocre buona grazia, ha cercato d'impattar la cosa; io, per quieto vivere, ci ho condisceso e sono andato a dormire» (asterisco).

Il matrimonio fu salvo, e il regno delle

Due Sicilie per il momento pure.

VIII. MATRIMONI E DUELLI

Io vorrei vivere mille anni solo per apprendere una parte delle moltissime cose che non so. Per esempio, non piú di quattro o cinque anni fa, alla mia età tutt'altro che tenera, ho appreso l'esistenza del «*garçon d'honneur*».

Era di sabato ed ero invitato a presenziare ad un matrimonio ed ai festeggiamenti relativi. Come succede in queste felici giornate, avevo passato un paio d'ore a raccapezzare gli indumenti speciali e disusati di cui rivestirmi. Alle undici, fasciato come un ombrello, mi presentai inappuntabile davanti alla chiesa.

Salvo un paio di ragazzini che mi squadavano con aria meditabonda, non c'era nessuno. La cerimonia era per le dodici ed io mi ero confuso con l'orario. Fortuna mia che, mentre mi giravo disorientato su me stesso, emerse dal fondo del colonnato un giovane distintissimo, molto piú distinto di me, che mi si presentò

perseguito dal codice penale (articoli 394 - 401) come delitto.

Ora voglio dirvi che di questa materia io so davvero parecchio, non perché sia sceso mai sul terreno, ma perché sono un lettore goloso del «codice Gelli». Una lettura che consiglio a tutti, non solo perché intrinsecamente molto divertente, ma anche perché aiuta a superare quei momenti di sconforto che talvolta ci prendono e ci inducono a ritenerci degli idioti. Idioti sí, ma sino a un certo punto: ce ne sono (e sopra tutto ce n'erano in passato) di assai piú grossi di noi.

Discettammo cosí, saltuariamente, di «questioni d'onore», di «secondi», di «primo» e di «ultimo sangue», di spade da combattimento (per me, preferirei decisamente la «San Malato»), di «soddisfazione», di «giurí d'onore» e (in ultimissima analisi, si intende) di «scuse». Fu quel che ci volle perché giungessero finalmente i primi nugoli di invitati, i familiari della coppia, lo sposo con il suo testimonio di fiducia e finalmente, accompagnata dal genitore che aveva anche il tubino, la sposa. L'organo dette fiato al «Lohengrin» e la cerimonia ebbe inizio.

Non ho piú incontrato da quel giorno il

e cercò gentilmente di mettermi a mio agio.

Era appunto, come poi seppi, un «*garçon d'honneur*», cioè un amico degli sposi votatosi fra l'altro al sacrificio di ricevere gli invitati in arrivo. Per dovere di ufficio egli era arrivato sul luogo del delitto anche prima di me, perché è cosa nota che vi è sempre qualche invitato distratto o affine che anticipa di un'ora o due l'inizio delle operazioni. Quindi tutto andò a posto. Cominciammo a conversare.

Ma di che parlare, Dio mio, alle undici della mattina, in *tight* e con un paio di guanti in mano, sul sagrato di una chiesa? Ce lo chiedemmo mentalmente tutti e due, credo. Ma siccome il «*garçon d'honneur*» era lui, attesi che fosse lui a lanciarmi la ciambella di salvataggio.

Me la lanciò, debbo testimoniare, con molta intelligenza. Non ignorava che io avrei saputo imbastire qualche frase in materia di diritto, mentre non avrei saputo che cosa rispondere (faccio per dire) sul personaggio di Bob Dilan. Perciò mi propose un argomento tra giuridico e mondano, oltre tutto perfettamente intonato al nostro aspetto (precario) di emuli del visconte di Castelmodrone («cui il Buglione fu antenat»). Mi parlò del duello e del fatto che il duello era ancora severamente

altresí dalla convinzione piuttosto diffusa che le divinità fossero sempre dalla parte di chi avesse ragione.

A Roma antica no, sebbene taluni studiosi (particolarmente tedeschi) si siano affannati a dimostrare il contrario, ma presso le antiche popolazioni germaniche sí. Quando tra due soggetti scoppiava una lite, lo stato non interveniva a dirimerla e la lite si riversava in un'«ordàlia», in un «giudizio di Dio». I due contendenti si ponevano l'un contro l'altro armati, mentre intorno ad essi si formava il cerchio (il «Ring», per dirla in tedesco) dei concittadini. Chi vinceva la prova a causa della sua maggiore forza, abilità o fortuna era ritenuto dagli astanti chiaramente assistito dalla divinità: dunque aveva ragione, mentre l'altro aveva torto.

È stata dunque la somma dell'inefficienza (o indifferenza) dello stato con il pregiudizio dell'aiuto divino a fare del duello, del «*singulare certamen*», un'istituzione cosí fiorente attraverso i secoli. Diceva Hobbes «*homo homini lupus*», che l'uomo tende a comportarsi con il suo simile come un lupo feroce, il che significa che l'uomo ha piacere a menare le mani ed a sopraffare (se ci riesce) il suo prossimo. Il

«*garçon d'honneur*». Del resto, temo che in abiti dimessi e quotidiani faremmo fatica a riconoscerci a vicenda. Pure vorrei tanto rivederlo per poter portare a termine il discorso intrapreso e rimasto a mezzo per l'intervento del «Lohengrin». Infatti, in questo frattempo è avvenuto un fatto molto importante. Con legge n. 305 del 1999 il duello è stato «depenalizzato». Non dico che lo si possa fare tranquillamente davanti a due carabinieri, ma insomma non è più uno specifico reato.

Prima di parlare delle conseguenze di questa riforma legislativa vediamo di chiarirci un tantino le idee. Come e perché è venuto in mente agli uomini di risolvere le loro beghe, serie o futili che fossero, attraverso una «singolar tenzone»? Ebbene, bisogna essere onesti. Lo studio della storia ci invita a prendere atto di ciò: che sin da alcune migliaia di anni fa si profilò e prese piede l'idea che le questioni insorgenti tra cittadini potessero o dovessero essere risolte mediante duello. Il sistema non derivò da fatui capricci, ma dipese in gran parte dall'inefficienza dell'organizzazione degli stati arcaici (inefficienza sia sotto il profilo della amministrazione della giustizia e sia sotto quello della prevenzione di polizia). E dipese

duello ne è la conferma. E quando, all'inizio del secondo millennio dell'era volgare, cominciarono a profilarsi i presupposti feudali di quel complesso di pregiudizi e di regole che si identificarono nel concetto di «cavalleria», ecco che la «monomachía» (la «singolar tenzone») trovò altra esca per il suo diffondersi e per il suo rinsaldarsi.

È vero. Da alcuni secoli il duello, a causa degli eccessi cui ha indotto, è stato anche vivacemente combattuto dalle legislazioni. Ma si è trattato (pensate, una per tutte, alle «gride» manzoniane) piú di parole che di fatti. Da un lato lo si è condannato e minacciato di gravissime pene, dall'altro lo si è lasciato praticamente correre impunito, ammettendo per implicito che in esso vi fosse qualcosa di nobile e traendone la conseguenza che esso fosse riservato, come un «diritto-dovere», a persona di alta levatura sociale, i «gentiluomini» o «uomini d'onore». Persino il padre Dante, Dio lo perdoni, ne ha parlato favorevolmente nel suo *Monarchia*. E Cesare Beccaria, nel celebre trattatello sui delitti e sulle pene (1765), si sentí costretto ad esprimersi tristemente con queste parole: «Invano gli editti di morte contro chiunque accetta un duello hanno cercato di estirpare questo

costume, che ha il suo fondamento in ciò che gli uomini temono più che la morte; poiché, privandolo degli altrui suffragi, l' 'uomo d'onore' si prevede esposto o a divenire un essere meramente solitario, stato insoffribile ad un uomo socievole, ovvero a divenire il bersaglio degli insulti e dell'infamia, che colla ripetuta loro azione prevalgono al pericolo della pena».

Oggi come oggi, essendo stato il duello «depenalizzato», ritornerà esso in uso? Io penso di no. Da un lato faccio osservare che il legislatore non ha certo rinunciato a punire severamente i delitti di omicidio, di lesioni personali, di violenza privata, di ingiuria eccetera eccetera. Dall'altro lato, ricordo che il duello è strettamente riservato, come ho detto poc' anzi, ai «gentiluomini» e osservo che ormai l'elenco dei gentiluomini (ai sensi del codice Gelli e similari) si è enormemente ristretto, essendosi enormemente allargato il novero delle persone, pur se di alto lignaggio e di elevata posizione sociale, le quali presentano questa o quella pecca che, secondo la mentalità dei tempi dei duelli, impedisce ad un gentiluomo vero di sfidarle o di accoglierne la sfida.

Inoltre vi è il problema delle donne e delle così dette «pari opportunità» cui oggi esse

hanno diritto. Se si ammette che una donna, anzi una «gentildonna», il proprio onore se lo può e deve tutelare da sé, si scompagina tutto il codice Gelli (articoli 157 - 159) là dove fa l'elenco graduato dei gentiluomini di sesso maschile che sono della stessa i «protettori naturali».

Altri tempi, altri tempi quelli di una volta, quando i *clubs* di alto livello ammettevano l'ingresso nelle loro sale soltanto alle mogli dei soci e quindi questi, se un po' dissoluti, non potevano incontrarsi con le loro amanti (salvo, benvero, che si trattasse di mogli di altri soci).

Ad ogni modo, non parliamo di cose sorpassate. Visto però che di gentiluomini «doc» indubbiamente ancora ne restano e che quindi tutto può darsi ai nostri lumi di luna, anche una sfida a duello, una rispolveratina del codice Gelli, non si sa mai, è consigliabile.

Il codice Gelli parla chiaro. Salvo ad essere definiti in giro, dalla gente bene, come vigliacchi, l'unica per sottrarsi allo spettro del duello è estraniarsi dal giro della gente bene, cioè estromettersi dal novero di coloro che, in termini cavallereschi, sono o si dicono (sino a prova contraria) «uomini d'onore». È una cosa che si può fare, naturalmente, ma a patto di

non assumere vesti e funzioni che, sempre in termini cavallereschi, presuppongono proprio l'accettazione dei «principi di onore».

Ora mi sono documentato. Il «*garçon d'honneur*» è per l'appunto un gentiluomo inquadrato rigidamente dagli antichi principi cavallereschi. Accettando questa sua funzione, egli si obbliga a ricevere cortesemente tutti, dico tutti, gli invitati al matrimonio: anche il suo mortale nemico. E sin qui ci vuol poco per una persona ben educata e civile.

Ma mettiamo che un invitato scortese-mente volti le spalle al nostro «*garçon d'honneur*» o, peggio, che un altro gentiluomo osi parlar male in sua presenza degli sposi, e in particolare della sposa. Le regole cavalleresche sono inequivocabili. Il «*garçon d'honneur*» deve schiaffeggiare il fellone o, piú semplicemente, dirgli: «Signore, si ritenga schiaffeggiato». Poi dovrà trascorrere il pomeriggio in casa, in attesa dei portatori di sfida. A lui la scelta dell'arma: spada, sciabola, pistola.

Questo avrei detto al mio distinto interlocutore del giorno ormai lontano di quel tale matrimonio, se lo avessi incontrato. Penso che egli, da perfetto gentiluomo, avrebbe assentito con impeccabile gentilezza. Poi, a cose finite,

avrebbe detto di me ai suoi amici: «Avevate ragione, è veramente pazzo».

IX. TITOLI E ONORI

Questa nostra Italia è, tutto sommato, una piccola Napoli. Prima si decide, non senza difficoltà, una certa cosa. Immediatamente dopo vengono le lamentele, i reclami, le richieste di deroga, o addirittura le istanze per l'adozione di una decisione assolutamente opposta. Come per i «sensi unici», insomma, i quali a Napoli cambiano una volta al mese.

Il «senso unico» che oggi dispiace a molti italiani è quello, ormai adottato da circa sessant'anni, che concerne la decadenza o addirittura l'abolizione di certi titoli e di certi trattamenti onorifici. Basta una scorsa ai giornali. Non solo essi riboccano di titoli nobiliari, di appellativi di eccellenza, nonché di onorevoli, grandi ufficiali, professori e dottori, ma la «posta del direttore» è piena di lettere angosciate per la loro svalutazione. Né mancano alcuni giuristi, o sedicenti tali, che cercano, qua e là,

Non siamo addirittura di fronte ad un divieto: la costituzione cioè non pretende che i «*ci-devant*» si nascondano o si mimetizzino, come ai tempi della Rivoluzione francese. Siano solo di fronte ad un'ipotesi di «non rilevanza giuridica», quindi di impossibilità, da parte di chi abbia o creda di avere un titolo nobiliare, di far valere questa sua pretesa come diritto, nonché, purtroppo, di fronte alla possibilità, da parte di chi ne abbia il ghiribizzo, di mettere sul suo biglietto da visita che è un visconte, un marchese, un duca e via dicendo.

La «cognomizzazione» dei predicati anteriori alla «marcia su Roma» del 1922 non costituisce un'eccezione alla regola. Il legislatore costituzionale ha solo voluto assicurare, a chi dimostri che un certo nobile predicato appartiene alla sua casa, il diritto di aggiungere quel predicato al cognome: ma non come predicato nobiliare, bensì semplicemente come un altro cognome da accompagnare al primo. Chiuso.

In ordine al titolo di «eccellenza» la questione, almeno a prima vista, è un poco più complessa.

Negli stati italiani preunitari questo titolo apparteneva di diritto alle cariche pubbliche più elevate ed ai nobili di maggior rango. La

di dare veste argomentativa alla tesi secondo cui taluni di quei titoli e di quegli onori, anche se un pochino malconci, sussisterebbero ancora.

I *laudatores temporis acti*, cioè gli amatori dei tempi passati, si mettano l'animo in pace. Se una riforma costituzionale e legislativa non interverrà in futuro, allo stato degli atti la situazione è questa: di fronte all'ordinamento giuridico italiano non esistono più le prerogative nobiliari, non vi sono «eccellenze» da riverire con questo appellativo e le qualifiche di «onorevole» sono solo un orpello sociale. Non parliamo poi dei titoli di «professore», «dottore» e affini, i quali, anche se regolarmente conseguiti, valgono esclusivamente in ordine alla specialità professionale cui si riferiscono e comunque non implicano che chi li porta abbia una valenza superiore a quella di chi non li porta.

Cominciamo dalle prerogative nobiliari. Per quanto riguarda i titoli nobiliari e gli stemmi relativi, parla chiaro la disposizione finale XIV della Carta costituzionale, ove si legge che «i titoli nobiliari non sono riconosciuti» e che, per tutta concessione, «i predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922 valgono come parte del nome».

1945, che si richiamò al precedente decreto legislativo. luogotenenziale n. 151, del 25 giugno 1944, sull'ordinamento provvisorio dello stato.

Per un po' di tempo, data l'esplicita dizione del decreto legislativo del 1945, gli animi si misero in pace. Ma poi, che è che non è, ecco scoppiare la bomba. Il decreto legislativo del 1945 (si disse da alcuni) non aveva più alcun valore, era scaduto. E perché? Perché non era stato convertito in legge dal parlamento, come richiesto da un altro decreto legislativo, quello n. 185 del 4 settembre 1944. Pare impossibile, ma questo ragionamento, di così trasparente infondatezza fece presa su taluni studiosi di diritto e, naturalmente, sulla burocrazia; la quale ultima, con una delle sue ingegnosissime cineserie, minutò persino una circolare ufficiale della presidenza del consiglio, la circolare n. 39568 del 23 maggio 1956, nella quale si affermava che il titolo di eccellenza era tornato in vita, causa la mancata conversione in legge del decreto legislativo del 1945, ma nel contempo si pregava di «invitare» coloro che si rivolgono al capo dello stato di non chiamarlo eccellenza, ma «Presidente della Repubblica».

La circolare del 1956 potrebbe costituire oggetto di non pochi sorrisi, se non facesse

legislazione del regno d'Italia ne ridusse e disciplinò l'uso, negandolo agli esponenti della nobiltà e riconoscendolo solo a coloro che fossero investiti di certe cariche pubbliche, beninteso durante il periodo di copertura delle cariche stesse. Sin da allora, dunque, gli ex ministri, gli ex prefetti e così via dicendo non ebbero più alcun diritto di farsi chiamare eccellenza.

Tutta la materia del trattamento di «eccellenza» fu poi accuratamente riordinata dal regio decreto n. 2210 del 1927, relativo alle «precedenze» a corte e nelle pubbliche funzioni. Gli onori e l'appellativo di eccellenza furono attribuiti alle prime quattro categorie dei dignitari dello stato, e cioè al capo del governo, ai collari dell'Annunziata, ai presidenti ed ai vice presidenti della camera e del senato, ai ministri ed ai sottosegretari di stato, al capo della polizia, ai prefetti, agli ambasciatori e, in generale, agli impiegati statali (quasi tutti) dei gradi primo, secondo e terzo della gerarchia unificata allora esistente. Senonché, uno dei primi atti del nuovo ordine post-fascista, quando ancora la repubblica non era stata proclamata, fu di «abolire» il titolo di eccellenza attribuito dal decreto del 1927. Lo stabilì, più precisamente, il decreto legislativo luogotenenziale n. 406 del

dispetto constatare come si perda il tempo dalla burocrazia italiana a dar talvolta caccia alle farfalle sotto l'arco di Tito. Infatti, a prescindere da ogni altra considerazione, una persona alla quale, viga o non viga l'antico decreto del 1927, il titolo di eccellenza certamente non spetta è proprio il presidente della repubblica. Per una ragione semplicissima: che il regio decreto del 1927 evidentemente non contemplava il presidente della futura repubblica nell'elenco delle eccellenze, così come non contemplava, né poteva contemplare, non essendo ancora stati istituiti, i giudici costituzionali, il presidente del consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, i presidenti delle regioni eccetera.

Comunque, giuristi piú cauti e piú profondi dei burocrati di cui sopra hanno ormai acclarato, in modo definitivo, che il decreto legislativo del 1945 non ha affatto perso il suo valore cogente. Esso, e con esso l'abolizione del titolo di eccellenza, vige ed impera tuttora perché la sua conversione in legge è da ravvisare come implicita nella dichiarazione finale XV della Carta costituzionale.

Veniamo al dunque. Sia i titoli nobiliari sia il titolo di eccellenza, non essendo mai stati espressamente vietati, possono ben essere tutto-

ra usati, da chi lo voglia: anche (si badi bene) da chi non li ha mai avuti o ereditati. Non hanno alcun valore giuridico, è vero, ma appunto per ciò, anche ad impiegarli a sproposito, non si viene a commettere un illecito. Si tratterà e si tratta, tanto nell' adornarsene quanto nel rivolgerli a questo e a quel notabile, solo di cattivo gusto. Di piú: solo di cattivo gusto è chiamare «onorevole» un parlamentare (senatore o deputato) o un consigliere regionale in virtù del fatto che si usa, nelle sedute del Parlamento eccetera, rivolgersi a costoro con questo benevole appellativo. Di pessimo gusto, infine, è chiamarsi e farsi chiamare dottore, ingegnere, ornitologo o che altro fuori dall'esercizio (purché legittimo) delle proprie attività professionali.

Il giorno in cui, usando e abusando dell'indifferenza della legge al riguardo, ci saremo attribuiti tutti quanti dei titoli nobiliari, degli epiteti di eccellenza e magari la qualifica di «intellettuale» (che compete, quest'ultima, tanto al sommo scienziato quanto all'ultimo scribacchino), quel giorno, non molto lontano, non ci sarà piú gusto, né buono né cattivo, ad insistere. «*Todos caballeros*», proclamò nel 1541 Carlo V alla folla dei postulanti che lo accerchiava. Non fu una cattiva idea, anche perché

contribuí con la larghezza della concessione a svalutare la dignità di cavaliere.

Oggi che a questa «soluzione finale» della svalutazione dei titoli e degli onori ci siamo quasi pervenuti, ebbene non dico di chiamarci tutti «camerati» (vergogna), oppure «compagni» (orrore). Ma un paritario «signori», come in altri paesi del mondo (Francia, Germania, Gran Bretagna, Stati Uniti eccetera) ci starebbe bene. Voi non trovate? Io trovo.

X. IL « COCKTAIL PARTY »

A mici, sia estate o sia inverno, ormai siamo sempre nel pieno della stagione dei «*cocktails*». La cosa personalmente mi riguarda ben poco, perché gli inviti che ricevo, in tutta la «*season*» si contano sulle dita di una mano, e dirò sinceramente che, trattandosi della mia modesta persona, è giusto. Ma per molti di voi è diverso, lo so. Due o tre volte alla settimana, dalle diciotto alle ventuno o giù di lí, siete di *corvé* a qualche «*cocktail party*» importantissimo (voi e gli altri due o trecento invitati).

Forse il mio disinteressato consiglio potrà servirvi a qualcosa.

Molti si illudono che per partecipare ad un «*cocktail party*» sia sufficiente avere l'abito adatto, l'aperto sorriso e qualche buona conoscenza tra gli addetti al parcheggio delle auto che stazionano in istrada. Le signore si premuniscono delle opportune scollature abissali, i

cocktail o alcunché del genere, che a Mentana «i *cache-pots* hanno fatto miracoli».

Quindi l'alternativa è spesso inevitabile: o mettersi i resti in tasca (o nella borsetta), oppure lasciarli cadere furtivamente sui tappeti. Ma in quest'ultima ipotesi, purtroppo non immaginaria, non avrebbe ragione il padrone di casa se, preso dal malumore, vi citasse in giudizio per danneggiamenti? Temo proprio che avrebbe ragione. Ond'è che all'accorto frequentatore di *cocktails* mi permetterei di suggerire, a scanso di imbarazzi o di incidenti, di portarsi appresso, elegantemente appeso ad un polso, un sacchetto personale per i rifiuti del tipo, in piccolo, elargito dal comune di Napoli ai suoi fedeli cittadini.

Ma «*maiora canamus*», occupiamoci di cose piú importanti. Il vero e grave problema dei *cocktails* è costituito dagli incontri che fate.

Incontri. La regola dei *cocktails*, ben diversa da quella delle riunioni piú ristrette, è di invitare tutti gli amici e conoscenti del padron di casa, senza por mente al problema se queste persone sono in buoni o cattivi rapporti tra loro. Di conseguenza, nulla di piú facile che, aggirandovi tra la folla, vi capiti di imbattervi in un creditore insofferente, in un debitore

signori spazzolano l'abito scuro a righe stile «Piccolo Cesare» oppure la giacca bianca stile «la colazione è servita». Il dentifricio al fluoro «si getta» e la mancia adeguata per il parcheggiatore è pronta. Saranno una o due ore di amabili trattenimenti, brandendo il bicchiere di *whisky* con la destra e un salsiccino viennese con la sinistra. Ogni tanto anche un'oliva o uno *chou* alla crema e, s'intende, una sigaretta.

Tutto qui? No, non è tutto qui. Avete dimenticato il diritto, in agguato dietro ai quadri di autore. E passo a dimostrarvelo.

Solo un cenno ai problemi piú banali, quali quello della sistemazione adeguata dei «resti» (il nocciolo dell'oliva, lo stecchino su cui era infilata la *wurst*, il vassoietto di carta dello *chou* alla crema) o quello della cenere delle sigarette e dei mozziconi finali, che pur essi vanno sistemati da qualche parte. Le ceneriere sono generalmente pochissime e difficilmente avvicinabili nella calca, mentre l'eleganza vuole che non si mettano in giro adeguati recipienti con la scritta «rifiuti». Utili, ma anch'essi scarsi, sono i contenitori dei vasi da fiori. Se ben ricordo, solo una certa signora, moglie del generale francese Lamoricière, affermò, nel secolo decimonono, evidentemente dopo un

il commendator Neri abbia il tratto cortese col dottor Bianchi, pur essendo intervenuto tra le loro signore il noto scambio di vituperi per la faccenda della prima al San Carlo.

In altri termini, i ricevimenti delle ambasciate e i *cocktails* sono da intendersi come «zone franche».

Sia pure. Ma come la mettiamo con gli argomenti di conversazione?

Purtroppo, non tutti coloro che intervengono ai *cocktails* versano nelle condizioni in cui mi trovo solitamente io. Frastornato dal chiacchiericcio che mi si fa intorno, impedito dalla mia alta statura (uno e ottantatré, misura militare) di avere l'orecchio a fior di bocca di coloro che mi parlano, fors'anche ingannato da una marcata durezza di udito a destra, io capisco (lo confesso) poco o niente e cerco di cavarmela con mezzi sorrisi e cortesi mugolii. Ma i piú tra gli intervenuti afferrano tutto quel che loro si dice, fin nei minimi particolari, e prendono tutto molto sul serio. Sicché gli capita, agli sventurati, di captare opinioni che ritengono addirittura esecrabili, di sentir attaccare con acrimonia personalità che amano o, viceversa, di dover ascoltare le lodi di uomini politici o non politici che vorrebbero

incallito, o insomma in un antipatico col quale non vi trattate piú da sei mesi.

Come comportarsi in questi frangenti? Salutare e stringere la mano, o voltare la testa e allontanarvi? E se l'avversario sfacciatamente si avvicina e vi saluta, dovete fare buon viso a cattivo giuoco o potete respingerlo con parole di sdegno?

Io penso, avendovi lungamente riflettuto, che alla fattispecie debbano applicarsi per analogia le vecchie e collaudate regole consuetudinarie del diritto diplomatico e consolare. Non per nulla i *cocktails* sono un punto di contatto tra la vita di relazione privata e quella internazionale. Come al ricevimento dell'ambasciatore di Guatapulco vengono invitati tutti gli altri ambasciatori su piazza, senza badare alle buone o cattive relazioni che corrono tra i rispettivi paesi, cosí avviene nei *cocktails* cittadini per i notabili della localit . E come succede che, al ricevimento del predetto ambasciatore, il plenipotenziario della repubblica di Trirevia saluta compostamente l'incaricato di affari del regno di Revulzia, pur essendovi tra i due stati la nota rottura di relazioni diplomatiche per la questione della Valliria, cosí al *cocktail* in casa Rossi   necessario (dir  di pi : fa d'uopo) che

veder fucilati.

Orbene: anche qui, come comportarsi?

Risposta. Premesso che non si diporta da uomo di mondo chi ad un *cocktail* affronti argomenti pensosi ed esprima in proposito giudizi recisi, il dovere di chi si imbatta in un trasgressore di queste regole è di non scendere sul terreno della discussione impegnata. O ce la si cava con una battuta (si fa per dire) di spirito, o si tenta di girare il discorso, o infine vi è il rimedio estremo di fingersi imbambolati come me.

Ma reagire mai. Una delle rare volte che riuscii, in occasione di un *cocktail*, a rendermi pienamente conto di ciò che mi veniva dicendo un mio cortese interlocutore, realizzai con orrore che egli mi parlava con entusiasmo del senatore X, cioè proprio di colui che ormai da molti anni avevo elevato al grado di presidente del mio personale «Club degli antipatici». In altra situazione avrei replicato con una sintesi vibrata del mio giudizio in ordine al sullodato senatore, ma in quella situazione peculiare io tacqui facendo un risolino imbecille, e me ne vanto.

Giunta l'ora dell'allontanamento, le operazioni da compiere son tre. Spegner la

sigaretta o la pipa che state fumando (e questo è relativamente facile). Arrancare tra la folla alla ricerca della padrona di casa da salutare (per il baciamento, mi raccomando, non vi portate golosamente la sua mano alla bocca, ma chinatevi all'altezza che essa fissa porgendovela). Infine se la stagione è fredda, recuperare il cappotto o la pelliccia al guardaroba.

La cosa piú delicata è la terza, perché è ben difficile che il vostro tagliando corrisponda al capo di vestiario che avete depositato all'ingresso. Difficilissimo è recuperare l'ombrello di Brigg che avete avuto la leggerezza di portarvi appresso. Comunque anche qui aiuta molto il diritto.

La prima tentazione è di afferrare quel che vi danno e di gettarvi giù dalle scale. Non lo fate, per carità. Ricordo che una volta il console di Pancrazia venne personalmente a casa mia per constatare *de visu* se fosse vero che non mi ero appropriato del vigogna dell'onorevole Y: le mie assicurazioni non gli bastavano. Per evitare una denuncia penale per furto o addirittura l'interdizione perpetua dalla società cittadina, il vostro dovere è quello, e quello soltanto, di rimanere sulla soglia del guardaroba con il tagliando in mano sinché si presenti al ritiro

colui o colei di cui vi si voleva consegnare l'indumento.

Poi i casi sono due. O il tagliando dell'altro ospite vi consentirà di recuperare l'indumento vostro, o questa fortuna non vi capiterà, perché anche quel tagliando corrisponderà ad altro indumento altrui. Nel secondo caso siete costretti ad attendere che si congedi l'ultimo ritardatario, constatare che nemmeno l'ultimo cappotto rimasto è il vostro ed affidare al padrone di casa il duro, ma doveroso compito di compiere la «*perquisitio lance licioque*» in casa degli altri invitati.

Come si faccia la «perquisizione col piatto e la camicia» ve lo potrei forse spiegare io, sulla base dei miei studi sulle «Dodici Tavole» dell'antica Roma. Ma scusatemi: l'ho ripetuto tali e tante volte agli studenti allibiti che non ne ho più voglia. È meglio che ve lo facciate dire, sulla base della propria scaltrita esperienza, dal mio amico console della Pancrazia.

XI. GIURISTA AL MARE

Un giurista al mare è pur sempre un giurista. Magari ha qualche momento di distrazione, ma poi rientra in se stesso e si pone i suoi ossessionanti problemini giuridici. E siccome le penne a sfera su una spiaggia non mancano mai, né mancano certamente i pezzetti di carta su cui prendere qualche nota, ecco che il problemino giuridico viene fissato su carta e tradotto, successivamente, in articolo.

Il campionario è vastissimo, e non c'è che l'imbarazzo della scelta. Ma tralasciamo le questioni più noiose, quali possono essere quella sulla natura del diritto all'utilizzazione della spiaggia (che è un bene pubblico) da parte del proprietario privato dello stabilimento, o quella sul punto di transizione dal lido del mare al mare vero e proprio (non ricordo chi parlò a questo proposito, errando, di bagnasciuga invece che di battigia), o ancora quella sui limiti

vero che l'asportazione di sabbia dalla spiaggia costituisce furto. Può, anche in questo caso, l'inventore della perla ritenersene proprietario? Possono rivendicare, contro di lui, la proprietà della perla, acquistata per fatto di «accessione», il demanio dello stato, o magari il concessionario della spiaggia? Tranquilli. Riterrei, tutto sommato, che il diritto di occupazione dell'inventore sussista anche in questa ipotesi, perché l'ostrica, a differenza della sabbia, non è un *quid* proprio e caratteristico delle spiagge, ma è un *quid* proprio e caratteristico del mare, che solo per caso eccezionale può trovarsi ad essere trascinato su una spiaggia.

Avverto, peraltro, che la soluzione da me suggerita non vale per l'ipotesi di ritrovamento di un'ostrica perlifera in un campo di coltivazione di ostriche. È evidente infatti che, se domani, uscendo in barca o in motoscafo, andate a finire contro una piantagione di ostriche (o si tratta di cozze?) che prospera lì di fuori, potete ben maledire, come pure è d'uso, i concessionari della piantagione e soprattutto coloro che gliel'hanno concessa ma non potete certo allungare le mani sulle ostriche, siano esse perlifere o no. E non dimentichiamo, a questo proposito, il caso accaduto anni fa ad una signora di

estremi del cosí detto mare territoriale (al di là del quale vi è il cosí detto «*mare liberum*»).

C'è qualcosa di piú spicciolo, che forse potrà disinteressare meno il lettore. Per esempio, la faccenda della perla, o meglio dell'ostrica perlifera che il fortunato bagnante riesca a trovare fra gli scogli.

Stando ai trattati di diritto civile, la cosa dovrebbe essere non del tutto infrequente, ma molti e molti anni di inutili ricerche dell'ostrica perlifera hanno contribuito non poco a farmi perdere la fiducia nei trattati di diritto civile. Comunque il problema è questo: dato che un bagnante trovi un'ostrica perlifera, a chi spetta la perla in essa contenuta?

La risposta è semplice e non si espone a dubbi di sorta. La perla spetta a chi l'ha trovata. Infatti l'ostrica perlifera, non meno di quella non perlifera, è *res nullius*, cioè cosa di nessuno, di cui la proprietà si acquista, per «diritto di occupazione», dal primo che la raccoglie. L'«inventore» della perla ha dunque diritto di portarsela a casa.

Tuttavia ecco una difficoltà. Si supponga che le onde del mare staccando l'ostrica dallo scoglio, l'abbiano rovesciata sulla spiaggia. Tutti sanno che la spiaggia è bene demaniale, tant'è

pudori di sorta nell'ipotizzare che una cosa di valore possa essere gettata via dal proprietario, così, per stanchezza di tenercela, come se fosse un giornale ormai letto, un mozzicone di sigaretta o un bolo di *chewing-gum* molto usato. Peraltro, anche se l'abbandono volontario, *la derelictio* della perla è astrattamente possibile, direi che l'idea piú logica che deve venire in mente ad un ritrovatore sia che la perla sia stata smarrita. Quindi, la procedura relativa alle cose smarrite deve essere adottata, a mio parere, anche stavolta. Col risultato che chi si voleva sbarazzare della perla se la ritrova, come il re Mida della leggenda greca, nuovamente tra le mani.

In genere, gioielli e monili si smarriscono sulle spiagge dalle bagnanti, che ad un certo momento, ubriache di sole o desiderose di gettarsi in mare, se li tolgono e li depositano sotto l'ombrellone, senza pensare che potranno essere calciati involontariamente lontano da qualcuno di passaggio. È buona regola, dunque, quando si trova qualche gioiello sulla spiaggia, applicare il principio «*cherchez la femme*».

La ricerca della *femme* può dare anche risultati gradevoli, perché può anche succedere, cerca cerca, di incappare in una bella bagnante,

Orange (Francia) che ordinò in un ristorante una dozzina di ostriche. Sgusciandone una, vi trovò una magnifica perla, ma dovette subire, dopo un regolare giudizio, che la perla fosse assegnata al proprietario dell'esercizio: ciò per il fatto che la sua ordinazione era da intendersi relativa alle sole ostriche commestibili, non certo a quelle perlifere.

Quanto si è detto sinora vale, comunque, per le perle «nuove», cioè per quelle che non sono mai state in proprietà di alcuno. Se vi capita, passeggiando sulla spiaggia, di trovare una perla montata ad orecchino, oppure munita del buco che indica la sua utilizzazione per una collana, siate pur certi che non vi spetta. Non si tratta di *res nullius*, di cosa di nessuno, ma di cosa smarrita. Dunque dovete porre in atto tutta la complessa e noiosa procedura prevista dal codice civile, affinché la cosa possa tornare nelle mani del proprietario, con possibilità di diventar vostra solo nel caso che il proprietario non si presenti a reclamarla.

Per la verità, potrebbe anche darsi che la perla «vecchia» trovata sulla spiaggia non sia cosa smarrita, ma *res derelicta*, cioè cosa abbandonata volontariamente dal proprietario. I trattati di diritto civile, almeno, non hanno

lecito. E allora, posto che per aiutare il proprio ricordo avvenire egli tracci rapidamente uno schizzo della persona considerata, gli è lecito anche questo? Nessuno lo ha mai contestato. Perché dunque non dovrebbe essere lecito a quel tizio prendere un appunto fotografico della bella ragazza, che tanto simpaticamente ha impressionato la sua retina? Non vi pare?

Si avverta, peraltro, che tutto questo è teoria. In pratica, a quanto risulta, le belle ragazze sulle spiagge sono circondate da un nugolo di nerboruti giovanotti, che amano farsi belli (piú belli ancora di quel che già sono) ai loro meravigliosissimi occhi. Ebbene, se uno di questi giovanottoni si mette in testa che la fotografia non s'ha da fare, forse è bene non farla, perché si potrebbe rimanere vittime di un sopruso: dal «gancio» di destro alla rottura dell'apparecchio fotografico. Vero che poi ci sarebbe il processo e magari la condanna del giovanottone nerboruto. Ma vale la pena di dare spunto a tante complicazioni per la fotografia di una bella ragazza? Per soli cinque o dieci euro, c'è sempre a disposizione qualche foto di Anna Falchi o, se preferite, della Cucinotta.

Visto che se n'è fatto cenno, è bene aggiungere che i giovanottoni nerboruti sono la

che giace a prendere il sole con le scotte del costume allentate. Anzi, in questi casi di belle bagnanti al sole, sorge un altro quesito giuridico: è lecito fotografarle?

Problema discusso. Vi è chi dice benevolmente di sí. Ma vi è anche chi dice di no, sostenendo che occorre, per poter eseguire la fotografia di un soggetto in pubblico, il permesso del soggetto stesso.

A mio avviso (correggetemi se sbaglio), il permesso non è necessario. Non si discute che ognuno di noi ha un diritto sulla propria immagine, e che perciò occorre il nostro consenso affinché la nostra fotografia sia esposta al pubblico o riprodotta su un giornale. Ma non vedo quale norma giuridica vieti di prendere la fotografia di un tizio o di una tizia (sempre, beninteso, che il soggetto non sia tappato in casa, ma si trovi in luogo pubblico o esposto al pubblico), purché lo si faccia per proprio uso strettamente riservato e personale.

Che cos'è la fotografia, in fondo? È un ricordo fissato su carta, un appunto delle fattezze altrui, se si vuole. Ora, seguitemi. Posto che un tizio veda una bella ragazza, che impressioni gradevolmente la sua retina oculare, gli è lecito ricordarsene? Certamente che gli è

disperazione delle spiagge italiane e straniere, senza eccezione.

Si tratta in genere, di virgulti umani di poca, di minima importanza sociale, che d'inverno, quando escono dall'impieguccio che occupano, non fanno nessuna figura particolare, e poi vestono (se e quando le portano) con cravatte «reggimentali» a strisce verdi e marrone. D'estate invece, quando viene il momento dello *slip*, sbocciano come farfalle, e si pavoneggiano nelle loro pose atletiche, nei *dribblings* con la palla del bambino di passaggio, e sopra tutto nei tuffi, nelle nuotate, nelle immersioni e in tutti gli altri esercizi atletico-marinari che li rendono simili a tritoni.

Fra l'altro, i tritoni di cui sopra non si limitano ad esibirsi nelle loro prodezze. Talvolta accade che, per meglio affermare il proprio Io (il «*Da-Sein*», direbbe il grande filosofo Heidegger), essi avvicinino in acqua altri pacifici bagnanti, meno tritoni di loro, e li sottopongono, con esuberante allegria, a quella procedura vigorosa che si usa chiamare del «calatone». Poggiando ambo le mani sulle loro spalle e spingendoli dannatamente a fondo, sí che riemergono (se riemergono) dopo dieci o quindici secondi sputacchiando e sbuffando,

desiderosi solo di tornare a riva.

Possono farlo? Non so. Da un lato milita a loro favore, a prescindere della probabile infermità mentale, la mancanza del dolo. Il calatone non lo praticano per far male, né per offendere la vittima, ma solo in segno di festosa cordialità, un po' come fanno i cuccioli delle foche monache. Dall'altro lato può sostenersi, contro di loro, che a nessuno è lecito sottoporre ad atti di violenza (perché di atti di violenza si tratta) chi non sta al giuoco e non intende starvi.

Fortunatamente, al giorno d'oggi, c'è un mezzo abbastanza sicuro per distrarre i giovanottoni dalle sopraffazioni marine, e consiste nell'indurli ad armarsi di tutto punto per dedicarsi alla pesca subacquea. Si guadagnano ore ed ore di tranquillità, solo guastate dal ritorno a galla del crociato e dalla narrazione ch'egli farà delle sue prodezze sottomarine.

Altro sistema, caratteristico della nostra civiltà delle macchine, per tener lontani i giovanottoni dalla gente pacifica è di indurli alla motonautica ed allo sci d'acqua. Il guaio è che il loro esibizionismo invincibile porta i giovanottoni, malgrado tutte le ordinanze della capitaneria di porto, a procedere vicinissimi

alle spiagge e agli scogli, con grave pericolo di vita per i bagnanti. Con ciò essi commettono reato, è chiaro. Forse saranno puniti in futuro, ma intanto la tranquillità dei bagnanti è compromessa egualmente.

Solo in un caso i motonauti si allontanano alquanto dalle spiagge, e magari si inoltrano per qualche chilometra in mare aperto: quando sono riusciti ad imbarcare una persona (dell'altro sesso, mi auguro), cui sperano, più o meno fondatamente, di poter fare qualche appropriata moina.

Anche in quest'ipotesi sorge peraltro una delicata questione giuridica.

Mettiamo che la persona imbarcata, una volta salita a bordo del motoscafo, accetti di buon grado la proposta di dedicare qualche tempo alle moine affettive. Se le espansioni relative sono viste da terra, magari con l'aiuto di un potente binocolo, incorrono i due giovani nel delitto di cui all'art. 527 del codice penale?

Malgrado i dubbi avanzati da qualche giurista, che pur giovanottone non è, io riterrei (ma forse è il complesso d'inferiorità che mi fa parlare), sí, io riterrei che il delitto di offesa al pudore sia ravvisabile in ogni caso: anche cioè in quello di un guscio di noce isolato in

alto mare, che solo il telescopio di un *voyeur* di buona volontà riesca difficoltosamente a inquadrare. E infatti l'art. 527 parla di atti compiuti in luogo pubblico o aperto al pubblico o esposto al pubblico. Che la scena si svolga a grande distanza da terra, non toglie la possibilità che la si segua con gli occhi. E che solo taluni signori si dilettono ad aguzzare i cannocchiali per la sorveglianza (diciamo) dei buoni costumi sul mare non toglie che la scena abbia luogo in pubblico, o su un natante esposto al pubblico.

Quindi, al ritorno a terra, potrebbe anche aversi la sorpresa sgradita di un agente di pubblica sicurezza in attesa.

Ma anche questa è teoria.

Non bisogna badar troppo alle ubbie dei giuristi che, incapaci di immersioni subacquee e di evoluzioni motonautiche e di altro, si vendicano a modo loro, immaginando velleitariamente questo e quello sotto un ombrellone solitario.

I giuristi al mare non ci dovrebbero andare. E se ci vanno, si adeguino, e si lascino praticare i calatoni da chi ne sa piú di loro.

XII. QUEL NATALE SENZA ROCCOCÒ

«**T**i sei dimenticati i roccocò». Col suo colpo d'occhio sagace, mia moglie ha notato subito la riprovevole mancanza allorché ieri, 18 dicembre pomeriggio, sono stati portati a casa i dolci di Natale: dolci che con tanta cura ero andato a scegliere personalmente nella premiata pasticceria di piazza San Domenico Maggiore.

Per il resto, c'era tutto e poi tutto: rafioli, paste reali, cassatine, mandorlati, struffoli e, naturalmente, il panettone.

Ma cosa è la vita senza i roccocò? Così sembrava dire mia moglie. E a questo punto la ho richiamata un po' piccato al ricordo di quel giorno lontano del nostro matrimonio, proprio sotto Natale, in cui altro che rafioli e cassatine. Erano tempi di guerra e, ad un improvvisato

saldi si dissolvessero per consunzione. Unico elemento di comunicazione con il comando del corpo d'armata, che si trovava piuttosto indietro, a Dnjepropetrowsk, era costituito dagli appuntamenti radio.

Per l'appunto un cifrato radiotelegrafico rese noto a noi del distaccamento e, naturalmente, ai sovietici, perfetti intenditori del nostro cifrario, che all'ufficiale di collegamento con le truppe tedesche Guarino signor Antonio era concessa una licenza di giorni dieci piú il viaggio per andarsi a sposare a Napoli. Quella licenza, per verità, io non l'avevo chiesta, mai pensando di esporre la giovane donna cui ero fidanzato al rischio di diventare da un momento all'altro vedova di guerra. Ci aveva pensato in mia vece, falsificando tranquillamente la mia firma, la giovane donna di cui sopra, che era persona incurante del rischio di rapida vedovanza e fornita di sorprendenti capacità di iniziativa.

Fu cosí che, superando avventurosamente le retrovie gremite di partigiani e di cosacchi, raggiunsi il comando, ch'era sito ad un centinaio di chilometri piú indietro, nella città di Dnjepropetrowsk. Dopo di che montai una dopo l'altra su quattro o cinque tradotte suc-

ricevimento di nozze, i pochi invitati sgranocchiarono a fatica alcuni disgustosi dolci natalizi messi insieme con le carrube e con la saccarina, accompagnandoli con qualche coppa di spumante al bicarbonato di sodio.

So bene che la cosa non vi interessa. Perciò non mi offendo se a questo punto lasciate perdere il pezzo. Altrimenti, ecco i fatti. Sarò breve.

Ai primi di dicembre (pensate) del 1941, nei giorni in cui la flotta giapponese attaccò d'improvviso gli Americani a Pearl Harbor, io mi trovavo con un distaccamento di un centinaio di soldati tra le rovine di un paesello, Nikolaiewfka, sito in Ucraina al di là del Dnjeper sulla direttrice della città di Stalino (da non confondere con l'ancora lontana Stalingrado): città che noi del «Corpo di spedizione italiano in Russia» avevamo avuto il compito di conquistare. La neve e il ghiaccio (da 30 a 50 sotto zero) avevano spezzettato le nostre truppe in tanti raggruppamenti isolati, impossibilitati ormai a muoversi in avanti e riforniti di viveri e munizioni saltuariamente per aeroplani. I sovietici, applicando la tattica dei tempi di Napoleone, evitavano di attaccarci, limitandosi ad attendere che uno dopo l'altro i nostri capi-

cessive e arrivai d'improvviso a Napoli, dove affrettatissimamente mi sposai nella parrocchia di via Tasso. Era il 18 dicembre del 1941, sessant'anni fa.

Quel giorno pioveva a dirotto. «Sposa bagnata, sposa fortunata», dice il proverbio: cosa che non manco mai di rammentare a mia moglie nei suoi rari momenti di malumore, con l'effetto, non capisco perché, di farla irritare di più. Passammo sei giorni a Ravello, dico sei. Villa Rufolo, villa Cimbrone, terrazze affacciate su un abisso di mare e, regalatici giusto alla partenza da un dotto amico, i tre volumi degli *Aneddoti di varia letteratura* di Benedetto Croce appena editi dal Ricciardi, che però non leggemmo un gran che. Poi il ritorno al fronte, subito dopo Natale, nel giorno di Santo Stefano, in uno stato d'animo che definire di avvilitamento è dir poco.

Giunto a Dnjepropetrowsk, mi fu vietato di andare avanti. Il presidio che avevo lasciato venti giorni prima era stato frattanto annientato.

Rievoco oggi quel lontano periodo natalizio, non certo per dire che mi andò male. Al contrario, se vogliamo metterla a questo modo, tutto mi andò bene, e così tutto mi andò bene

anche dopo, con l'aiuto della provvidenza, sino al definitivo rientro in patria. Ma come potrò mai dimenticare (vogliate scusarmi se lo dico chiaro e tondo) la luce di incosciente soddisfazione che a Napoli, durante la mia brevissima sosta, vidi brillare negli occhi di molti «antifascisti» di mia conoscenza, valorosi ascoltatori serali di Radio Londra dalle poltrone di casa, quando rivelai loro che la guerra si era messa male, il che significava che per molti di noi vi era la probabilità di non rivedere piú l'Italia? E come potrò mai dimenticare, a parte ciò, il senso di vergogna che provai e che tuttora provo nei confronti dei miei perduti camerati di Nikolaiewfka, che mi avevamo tanto generosamente festeggiato alla partenza?

Lasciamo andare se credevo ancora o non credevo piú, già da anni (precisamente, dall'improvvisa e impreveduta proclamazione della persecuzione razziale del 1938), nel regime fascista. Lasciamo andare se avevo forti sentimenti di avversione, a parte la sfiducia per l'avvenire, verso gli sprezzanti nostri alleati di allora, con i quali, oltre tutto, ero tenuto a frequentissimi «collegamenti». Lasciamo andare tutto ciò. Sta di fatto che, quando si sia passati per avventure come queste, nel ricordo di esse

il solito spirito scherzevole viene meno, la consueta ironia tollerante si rifiuta di funzionare e la ricorrenza delle nozze d'oro ormai superata da ben dieci anni, pur se benedetta dai figli e nipoti in letizia, lascia ancora nell'animo qualche traccia indelebile di amaro.

Lo so, questa storia di compravendite natalizie e di matrimoni di guerra è un sarchiapone giuridico piccolo piccolo. Forse non è un vero e proprio sarchiapone. Ma conto sulla vostra comprensione e sul vostro perdono.

Domani andrò a comprare i roccocò.

